

MIGRAZIONI AMBIENTALI E ORDINAMENTO NAZIONALE.  
QUALI STRUMENTI DI TUTELA?

*ENVIRONMENTAL MIGRATION AND NATIONAL LAW. WHICH  
INSTRUMENTS OF PROTECTION?*

*Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 20, febrero 2024, ISSN: 2386-4567, pp. 1246-1287*



Ruggero  
PICONE

ARTÍCULO RECIBIDO: 27 de diciembre de 2023

ARTÍCULO APROBADO: 12 de enero de 2024

**RESUMEN:** Il saggio mira ad indagare le forme di tutela giuridica, specialmente di matrice nazionale, di cui possono fruire coloro i quali siano costretti ad abbandonare il proprio Stato di origine per motivi legati al fattore ambientale. In assenza di una normativa esplicitamente riferita a tale categoria di migranti, l'elaborato si prefigge l'obiettivo di vagliare la possibilità di interpretare estensivamente le disposizioni esistenti e rilevanti sul tema, offrendo un'interessante prospettiva sull'operatività del principio di "non-refoulement" in materia.

**PALABRAS CLAVE:** Migrazioni ambientali; cambiamento climatico; vulnerabilità; rimedi nazionali; principio di non-refoulement.

**ABSTRACT:** *The paper aims at investigating the forms of legal protection, especially of national matrix, that can be enjoyed by those who are forced to leave their Country of origin because of reasons strictly connected to environmental factors. In the absence of explicit provisions regarding this specific category of migrants, the essay sets the objective of considering the possibility of extensively interpreting the existing and relevant dispositions, offering as well an interesting perspective regarding the operativity of the non-refoulement principle on the matter.*

**KEY WORDS:** *Environmental migrations; climate change; vulnerability; national remedies; principle of non-refoulement.*

**SUMARIO.- I. CENNI INTRODUTTIVI.- 1. Premesse terminologiche.- 2. La teoria del “social paradigm” e il necessario approccio relativistico.- II. NORMATIVA VIGENTE E TIPOLOGIE DI TUTELA.- III. PROTEZIONE TEMPORANEA.- IV. PROTEZIONE COMPLEMENTARE.- 1. Il permesso di soggiorno per calamità.- 2. Il permesso per protezione speciale e il principio di non-refoulement.- 3. Principio di non respingimento e divieto di trattamenti inumani o degradanti.- A) (segue): possibili scenari di tutela - la teoria della causa predominante.- B) (segue): possibili scenari di tutela - la teoria dell'approccio sui generis.- V. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.**

---

## I. CENNI INTRODUTTIVI.

Quando ci si accinge ad analizzare un tema delicato e sempre più attuale<sup>1</sup> come quello dello status giuridico dei migranti ambientali, occorre non cadere nell'errore di assumere un approccio di tipo atomistico, che non consideri cioè l'insieme dei fattori e delle contingenze che possono assumere rilevanza in concreto. Ciò è in prima battuta imposto da una lettura evolutiva delle categorie giuridiche, che permette di adattare il diritto positivizzato (magari anche in tempi non recenti) alla realtà, al presente. Il giurista non è (e non può essere), specialmente al giorno d'oggi, un automa<sup>2</sup> che si limita a esternare la volontà di un legislatore in alcuni casi ormai defunto. E quanto detto è tanto più vero se si considera, da un lato, che nemmeno la più generale delle disposizioni potrebbe essere in grado di ricomprendere all'interno del suo astratto spettro applicativo, *sic et simpliciter*, ogni fattispecie che potenzialmente potrebbe rientrarvi in concreto attraverso un apporto critico offerto dall'operatore del diritto; dall'altro, che i problemi di un tempo non sono gli stessi di quelli di oggi: essi impongono la ricerca di nuove soluzioni.

- 
- 1 Già nel 2015, in una comunicazione ufficiale, la Commissione europea evidenziava come il cambiamento climatico dovesse essere ritenuto una causa diretta, al pari di guerre e povertà, della migrazione (cfr. Agenda europea sulla migrazione, Bruxelles, 3.5.2015 COM(2015) 240. L'attualità del fenomeno è resa ancora più evidente dalle previsioni (non confortanti) offerte da diversi studiosi in relazione alla possibile incidenza delle migrazioni ambientali entro il 2050. In questa cornice temporale, infatti, si afferma che i cambiamenti climatici potrebbero indurre tra i 200 e i 250 milioni di soggetti a migrare: cfr. WYMAN, K.M.: “Responses to climate migration”, *Harvard environmental law review*, 2013, num. 37, pp. 168 ss. Per ulteriori previsioni offerte da organismi differenti, quali l'UNEP, l'UNHCR e l'OHCHR, si veda PERRINI, F.: “Il riconoscimento della protezione umanitaria in caso di disastri ambientali nel recente orientamento della Corte di cassazione”, *Ordine internazionale e diritti umani*, 2021, num. 2, p. 358. Peraltro, non ci si può esimere dal dare conto di quegli studi che mettono in luce la difficoltà di formulare delle supposizioni effettivamente attendibili; difficoltà che deriverebbe da una molteplicità di fattori: da un lato, l'incertezza “scientifica” circa l'impatto oggettivo del cambiamento climatico (WHITE, G.: *Climate change and migration: security and borders in a warming world*, Oxford University Press, 2011, p. 138); dall'altro, l'ignoranza con riguardo alla capacità dei diversi contesti sociali di adattarsi a tali cambiamenti climatici (NASER, M. M.: “Climate Change, Environmental Degradation, and Migration: A Complex Nexus”, *36 William & Mary Environmental Law and Policy Review*, 2012, num. 36, pp. 755 ss.).
- 2 Esemplificativo, in tal senso, è l'insegnamento, con riferimento al potere giudiziario, di MONTESQUIEU, C.L.: *De l'Esprit des lois*, L. XI c. VI, pp. 396-397.

• **Ruggero Picone**

Dottorando di ricerca in Diritto Privato, Università Lumsa (Italia). E-mail: r.picone@lumsa.it

In presenza di un quadro normativo ancora non rispondente alle esigenze recentemente emerse – come quella di protezione dei migranti “ambientali” -, un ruolo di primo piano potrebbe essere in tal senso ricoperto dagli studiosi del diritto, i quali, pur dovendosi muovere nell’ambito del sentiero tracciato dalla legge<sup>3</sup>, sono chiamati a interrogarsi circa la configurabilità di espedienti che possano quanto meno tamponare questo difetto nelle more dell’elaborazione di una risposta di sistema più organica. Per altro verso e in seconda battuta, una lettura estensiva del diritto vigente, attenta ai bisogni che via via affiorano in una società sempre più interconnessa e fluida, è imposta, prima ancora che dall’ordinamento Europeo e internazionale<sup>4</sup>, dalla Costituzione italiana stessa, laddove al suo art. 2 è sancito il principio di solidarietà, che pone quale fulcro del sistema ordinamentale l’uomo in quanto persona<sup>5</sup>. L’importanza di considerare la dignità di quest’ultima quale stella polare nell’interpretazione della legislazione vigente permette, in un’ottica teleologica, di superare una serie di ostacoli apparentemente insormontabili<sup>6</sup>. Nel presente contributo, sarà proprio la valutazione circa la possibilità di interpretare estensivamente alcune norme, tanto di diritto nazionale quanto di diritto europeo e internazionale, a rappresentare il file rouge che auspicabilmente condurrà a una risposta (ma certamente non definitiva) all’interrogativo circa le forme di tutela (e gli eventuali relativi presupposti applicativi) di cui possono fruire in Italia coloro i quali scappano dai propri Paesi nativi per ragioni legate alla degradazione climatica.

## 1. Premesse Terminologiche.

Le difficoltà nell’affrontare questo tema sono anzitutto dettate dalla mancanza di una definizione univoca e condivisa per qualificare quella sotto-tipologia di migranti<sup>7</sup> che si sposta oltre i confini del proprio Stato per ragioni legate al “fattore ambientale”. La locuzione appena adoperata non risulta casuale; al contrario, per la genericità che la connota, essa si presta a ricomprendere al suo interno una pluralità di situazioni distinte, ciascuna delle quali richiede un diverso studio e una diversa soluzione. Senza pretese di esaustività, ai fini del presente contributo

3 Con tale espressione si fa riferimento a un concetto ampio di fonte normativa, comprensivo tanto di strumenti nazionali quanto europei e internazionali.

4 Il cui imprescindibile contributo, peraltro, è mirabilmente sottolineato da RUGGERI, A.: “Cittadini, immigrati e migranti, alla prova della solidarietà”, *Diritto, immigrazione. e cittadinanza.*, 2019, num. 2, p. 4.

5 L’importanza della dignità umana all’interno del sistema ordinamentale impone di riconoscere “ad ogni norma costituzionale sui diritti di libertà, e quindi anche all’art. 2 Cost., la possibilità di essere assoggettata alla più ampia interpretazione estensiva”; così, BALDASSARRE, A.: “Diritti inviolabili”, in AA.VV.: *Enciclopedia giuridica*, XI, Treccani, Roma, 1989.

6 Sul tema, tra i vari contributi, si veda PERLINGIERI, P.: *La personalità umana nell’ordinamento giuridico*, Jovene, Napoli, 1972. L’importanza del principio di dignità è ribadita da RUGGERI, A.: “Cittadini, immigrati e migranti”, cit., 4..

7 Con riferimento alla “scomposizione” del più ampio termine “human mobility”, si veda GARLICK, M., MICHAL, I.: “Human mobility, rights and international protection: responding to the climate crisis”, *Forced Migration Review*, 2022, vol. 69, p. 61.

appare opportuno circoscrivere l'ambito di indagine, concentrandosi su due principali chiavi di lettura<sup>8</sup>.

Per un verso, occorre analizzare la componente "soggettiva" di tale forma di migrazione, ossia quello che potrebbe definirsi il margine di scelta degli individui: si tratta di una decisione che, seppur veicolata dal deterioramento ambientale, resta nella sfera di discrezionalità e libertà dei singoli? Oppure dovrebbe considerarsi una scelta "imposta" da condizioni di vita talmente avverse da non permettere di condurre un'esistenza dignitosa nei Paesi di origine?

Per altro verso, ma strettamente collegato alla prima questione, si colloca l'esame delle cause (oggettive) che conducono all'insorgere di situazioni di vita insostenibili. L'analisi di tali ragioni, infatti, permette di proiettarsi in un'ottica rimediale, vagliando le possibili risposte a ciascun fattore di rischio.

Con riferimento al primo profilo, dirimenti appaiono le considerazioni di parte della dottrina<sup>9</sup> che, muovendo da una lettura sostanziale del tema, pone l'accento sulla effettiva impossibilità per i migranti ambientali di rimanere nel proprio Paese di origine senza rischi per la propria sopravvivenza dignitosa. La necessità che determinerebbe la migrazione, in questi casi, deriverebbe da una concreta privazione dei diritti fondamentali di un determinato gruppo di persone e la soluzione, unita all'incapacità del sistema ordinamentale di sua provenienza di farvi fronte, non potrebbe essere altra che quella di chiedere asilo in una diversa nazione.

Con riguardo, invece, alle cause collegate al fattore ambientale che possono indurre alla migrazione, esse si sogliono suddividere in molteplici sotto-categorie<sup>10</sup>. In questo contributo si lasceranno volutamente da parte talune di queste, convogliando piuttosto l'attenzione del lettore sulle sole ipotesi di sudden-onset

8 Per una classificazione delle diverse sfaccettature del fenomeno migratorio legato a fattori ambientali, cfr. STOJANOV, R.: "Environmental factors of migration", in AA.VV.: *Development, Environment and Migration. Analysis of Linkages and Consequences* (a cura di R. STOJANOVIC, J. NOVASK), Palacky University, Olomouc, 2008, pp. 133-138 (come richiamato da CASTIGLIONE, M.: *La problematica ricostruzione di un regime di protezione internazionale per i migranti ambientali*, Tesi di dottorato di ricerca, Università di Pisa, 2018, pp. 8-9).

9 BETTS, A.: "State fragility, refugee status and "survival migration", *Forced Migration Review*, 2013, vol. 43, pp. 2-6; PAN, E.: "Reimagining the climate migration paradigm: bridging conceptual barriers to climate migration responses", *Environmental Law*, 2020, vol. 50, p. 1185; GIACOMELLI, E.: *Panicocene. Narrazioni su cambiamenti climatici, regimi di mobilità e migrazioni ambientali*, FrancoAngeli, Milano, 2023, pp. 7-8.

10 Ci si riferisce ai "sudden-onset natural hazard" (calamità naturali improvvise come cicloni, terremoti ecc); slow-onset environmental degradation (ossia fenomeni in cui vi è un lento ma progressivo deterioramento dell'ambiente, come l'aumento delle temperature, la desertificazione di certe aree geografiche, la perdita di biodiversità ecc.); cfr. VAN DER GEEST, K., VAN DEN BERG, R.: "Slow-onset events: a review of the evidence from the IPCC Special Reports on Land, Oceans and Cryosphere", *Current Opinion in Environmental Sustainability* 2021, 2021 num. 50, pp. 109-120, [www.sciencedirect.com](http://www.sciencedirect.com)); progetti di sviluppo territoriale che comportano cambiamenti nell'ambiente; ipotesi di disastri infrastrutturali o industriali; conseguenze ambientali dovute a conflitti (cfr. KALIN, W.: "Conceptualising Climate-Induced Displacement", in AA.VV.: *Climate change and displacement: multidisciplinary perspectives* (a cura di J. McADAM), Hart Publishing, 2010, pp. 81 ss.).

natural hazard e di slow-onset environmental degradation. Ipotesi che, a parer di chi scrive, non sembrano rappresentare necessariamente due alternative opposte e inconciliabili. Diversi studi recentemente condotti mirano infatti a dimostrare come i secondi (gli slow-onset events) ben possono contribuire alla causazione dei primi (i sudden-onset events)<sup>11</sup>. Tale aspetto, che potrebbe apparire secondario, costituisce un importantissimo punto di partenza per qualsivoglia successiva considerazione in tema di migrazioni ambientali e, soprattutto, in tema di riconoscimento di una qualche forma di protezione per gli appartenenti a questa categoria. Se si ammette, infatti, che il cambiamento climatico di origine antropica, estrinsecandosi nella slow-onset environmental degradation, può rappresentare la causa di catastrofi naturali improvvise come terremoti, tsunami e cicloni, si potrebbe tentare di ricomprendere nell'alveo dei beneficiari di tutele (tanto nazionali quanto sovranazionali) anche chi da quest'ultimo tipo di calamità fugge<sup>12</sup>. Per comprendere appieno tale ultimo passaggio, sembra opportuno svolgere un'ulteriore premessa terminologica. Con la locuzione "migranti ambientali" si suole descrivere una categoria ampia di soggetti, al cui interno si possono distinguere anche i migranti climatici, ossia quei soggetti che si allontanano dal Paese in cui sono stanziati a causa delle condizioni di vita insostenibili dovute, appunto, ai cambiamenti climatici<sup>13</sup>. Ammettere, attraverso un'analisi statistica

11 Per ulteriori studi sul punto si veda, nel prosieguo del presente scritto, la nt. 106.

12 Sul punto si veda *infra*, par. 4.2.

13 Ma non si ha unanimità di vedute circa il lessico più corretto da utilizzare per riferirsi a tali soggetti. La nomenclatura utilizzata varia dalla più generica, come "migranti ambientali, migranti ecologici" (o "ecomigranti", si veda WOOD, W.B.: "Ecomigration: Linkages between Environmental Change and Migration", in AA.VV.: *Global Refugees. Problems and Solutions* (a cura di A. ZOLBERG, P.M. BENDA BERGHANN), Berghahn, New York, 2001, pp. 42 ss) e "migranti climatici" (ZETTER, R.: "Mutamento ambientale e spostamento di popolazioni: i nuovi rifugiati?", in *Focus sulle migrazioni. Tre convegni del Gruppo GUE/INGL*, 2015, Milano, pp. 81 ss) a quella connotata da una maggiore "colorazione emergenziale", come "rifugiati climatici" (MYERS, N. *Esodo ambientale. Popoli in fuga da terre difficili*, Edizioni Ambiente, 1999, p. 18), "rifugiati ambientali" (NESPOR, S.: "I rifugiati ambientali", *Federalismi.it*, 21 febbraio 2007), "migranti forzati dell'ambiente", "ecoprofughi" (CALZOLAIO, V.: *Ecoprofughi. Migrazioni forzate di ieri, di oggi, di domani*, NDA Press, 2010). Occorre, poi, tenere presente l'importante distinzione tra migranti e sfollati ambientali (cfr. "Migration, Environment, and Climate Change: Evidence for Policy (MECLEP): Glossary", IOM, 2014, p. 13). Per quanto attiene alle definizioni, è da attribuire a Lester Brown l'ideazione del termine "rifugiato ambientale" (BROWN, MCGRATH, STOKES, *Worldwatch Paper 5, Twenty-two Dimension of the Population Problem*, Worldwatch Institute, Washington DC, 1976). BANINI, N.: *Rifugiati ambientali. I cambiamenti climatici come causa delle migrazioni*, Tesi di Dottorato di Ricerca, Università Luiss, 2020, pp. 37-38, sottolinea come queste riflessioni fossero anche in parte veicolate dalla diffusione, in quel periodo, degli scritti neomalthusiani, il cui oggetto principale consisteva nel mettere in luce lo stretto rapporto (inversamente proporzionale) tra sovrappopolazione e qualità di vita: al crescere della prima diminuirebbe la seconda. Tuttavia, sarà con il prof. EL-HINNAWI, E.: "Environmental refugees", in AA.VV.: *Environmental Refugees*, UNEP, Nairobi, 1985, p. 4 che si avrà una prima definizione di "rifugiati climatici", da intendersi come "gli individui costretti a lasciare il loro habitat tradizionale, in via temporanea o definitiva, a causa di un grave sconvolgimento ambientale che ha messo in pericolo la loro esistenza e/o ha gravemente influito sulla qualità della vita". Lo scetticismo di alcuni autori nei confronti dell'utilizzo di espressioni qualificate come "atecniche" - quali "rifugiati" ambientali - può evincersi in LANNI, A.: *Esistono i "rifugiati climatici"?* in UNHCR. Ad avviso di chi scrive sarebbe forse opportuno, prima ancora di interrogarsi sulla più adeguata etichetta per descrivere chi fugge dal fenomeno del cambiamento climatico, chiedersi se tale fenomeno sia correttamente definito. In questo senso, il giornale "The Guardian" ha suggerito di sostituire l'espressione "climate change" con "climate emergency" o "climate crisis" (ZELDIN-O'NEILL, S.: "It's a crisis, not a change": the six Guardian language changes on climate matters", 16 ottobre 2019). Effettivamente, qualificare con parole quali "emergenza" o "crisi" la situazione climatica attuale permetterebbe un utilizzo più ampio del termine "rifugiati". C'è poi chi evidenzia un ulteriore profilo problematico collegato alla locuzione "rifugiato climatico": la difficoltà di individuare nei cambiamenti climatici l'unica ragione che conduce alla scelta di

dei dati in possesso della comunità internazionale, che l'aumento in concreto di calamità naturali in certe zone del globo può eziologicamente dipendere dal cambiamento climatico dovuto all'azione dell'uomo significa, in altri termini, dividere (almeno in concreto) la categoria dei migranti ambientali in soltanto due macro-tipi: migranti per ragioni climatiche<sup>14</sup> e migranti per ragioni "politiche"<sup>15</sup>. I due piani non sarebbero così del tutto distinti, derivando entrambi dalle scelte e dall'azione dell'uomo, seppur comportando conseguenze ed effetti parzialmente differenti tra loro.

## 2. La teoria del "social paradigm" e il necessario approccio relativistico.

Alla luce della cornice fin qui delineata, appare chiaro che la "variabile umana" assume due importanti ruoli all'interno del fenomeno migratorio originato da ragioni climatiche: uno a monte e uno a valle. Da un lato, ci si riferisce alle cause delle migrazioni (come ad esempio l'aumento della temperatura o lo sfruttamento incondizionato delle risorse naturali)<sup>16</sup>; dall'altro, si ha riguardo alle conseguenze del cambiamento climatico, che appaiono acquisire una diversa incidenza sulle popolazioni<sup>17</sup> – ma anche fra gruppi diversi di una stessa popolazione – a seconda sia della specifica conformazione del territorio in cui tali genti risiedono sia delle scelte politiche da ciascuno Stato adottate per far fronte al problema<sup>18</sup>.

Con riferimento al primo aspetto non è più dubitabile che l'attività umana, estrinsecatasi in un progresso insostenibile che ha avuto il suo avvio a partire dalla prima rivoluzione industriale<sup>19</sup>, abbia contribuito – per non dire "causato" – all'esacerbarsi delle problematiche ambientali legate al clima. Non a caso, la rilevanza dell'impatto dell'attività dell'uomo sul Pianeta ha condotto alla coniazione

---

migrare (QUAGLIAROTTI, D. A.L.: "Processo di desertificazione e profughi ambientali nei paesi del bacino del Mediterraneo", in *CNR Ismed*, 2011. In tema, infine, appare interessante il contributo di PIGUET, E.: "Climate change and forced migration", *New Issues in Refugees Research*, 2008, num. 153.

- 14 Categoria idonea a comprendere al suo interno, sempre a seguito di un giudizio condotto in concreto sulla base delle circostanze del caso, sia i "sudden-onset events" che gli "slow-onset events".
- 15 In quest'ultima categoria rientrerebbero, al di là di coloro i quali sarebbero costretti a fuggire dal proprio territorio per disastri legati all'opera umana (come ad esempio in caso di compromissione dell'ambiente dovuta alla produzione di scorie radioattive all'esito di attività industriale espressamente consentita dalle autorità competenti), anche i soggetti che non riescono più a vivere nell'area in cui sono stanziati per via di scelte governative, come ad esempio quella di deviare un fiume o di erigere una diga.
- 16 QUAGLIAROTTI, D. A.L.: "Processo di desertificazione", cit., p. 74, identifica la pressione umana sulle risorse quale "l'elemento che maggiormente incide sul processo di desertificazione".
- 17 Con riguardo alla più circoscritta ipotesi di disastri ambientali cd. "sudden-onset natural hazard", O'KEEFE, P., WESTGATE, K., WISNER, B.: "Taking the naturalness out of natural disasters", *Nature*, 1976, vol. 260.
- 18 Sul punto, l' Intergovernmental Panel on Climate Change, *Climate change 2007: Impacts, adaptation and vulnerability*, cit., 187, ha affermato che "The socio-economic impacts of droughts may arise from the interaction between natural conditions and human factors, such as changes in land use and land cover, water demand and use. Excessive water withdrawals can exacerbate the impact of drought".
- 19 Per un approfondito studio sull'origine del cambiamento climatico antropogenico, ricollegato alla rivoluzione industriale intervenuta nel XIX secolo, può consultarsi: ABRAM, N. J., MCGREGOR, H. V., TIERNEY, J. E. (et al): "Early onset industrial-era warming across the oceans and continents", *Nature*, 2016, vol. 536, pp. 411-418.

del termine “antropocene”<sup>20</sup>, proprio per descrivere la nuova era geologica contrassegnata dal ruolo che in essa riveste il genere umano. Con riguardo, invece, al secondo profilo, diversi studi testimoniano come il cambiamento climatico assuma una connotazione e una portata differenti a seconda dell’ambiente su cui esso incide<sup>21</sup>. D’altronde è la stessa storia di alcune civiltà del passato a testimoniare l’impossibilità di considerare i fenomeni climatici come equivalenti in ogni parte del globo, avendo gli stessi rivestito un ruolo da protagonisti talvolta nello sviluppo, talaltra nella definitiva decadenza, di intere civiltà<sup>22</sup>.

Se, però, eventi siffatti erano da considerarsi fisiologici in relazione alle epoche passate, oggi vanno reputati quali sintomi patologici dell’attività umana. A riprova di ciò si collocano i dati raccolti dalla comunità scientifica. L’attività umana di tipo industriale<sup>23</sup>, secondo alcuni studi, “avrebbe causato circa 1,0° C di riscaldamento globale sopra i livelli preindustriali, con un probabile intervallo da 0,8°C a 1,2°C”<sup>24</sup>. È dunque inequivocabile che “l’influenza umana abbia riscaldato l’atmosfera, gli oceani e le terre, favorendo dei cambiamenti più rapidi che hanno interessato queste componenti”<sup>25</sup>. Allo stesso modo, come detto, è innegabile che, almeno in prima battuta, le conseguenze scaturenti sul clima per via dell’attività umana

- 20 Il termine è per la prima volta utilizzato all’inizio degli anni ’80 del secolo scorso da F. Stoermer. Esso tuttavia troverà formale riconoscimento quasi un ventennio dopo: CRUTZEN, P. J., STOERMER, E. F.: “The ‘Anthropocene’”, *IGBP Newsletter*, 2000, vol. 41.
- 21 Tra tutti, si sottolinea nuovamente ABRAM, N. J., MCGREGOR, H. V., TIERNEY, J. E. (et al.): “Early onset industrial-era warming”, cit., richiamato da Regione e ambiente, Rivista di informazione e di aggiornamento, “Il riscaldamento globale è iniziato con la rivoluzione industriale.
- 22 Ad esempio, si pensi alla “piccola” (se paragonata alle precedenti, come quella che interessò il globo durante il Neoproterozoico – cfr. BUSSOLATI, M.: “La Terra palla di neve”, *Focus.it*, 8 gennaio 2003) età glaciale che si abbatté sull’Europa tra il XV e il XIX secolo, che comportò “un disastro per tutti, ma non per gli olandesi del XVII secolo, che capirono come trarne profitto”, ossia smettendo di coltivare il grano – eccessivamente sensibile all’abbassamento delle temperature – e concentrandosi sul foraggio per i bovini” (SARAGOSA, A.: “Così i cambiamenti climatici hanno cambiato anche la storia”, *l’Espresso*, 13 maggio 2022; MANNING, S. W., KOCIK, C., LORENTZEN, B., SPARKS, J. P. “Severe multi-year drought coincident with Hittite collapse around 1198-1196 bc”, *Nature*, 2023, Vol. 614, pp. 719 ss. Sulla medesima vicenda, RICCI, L.: “Quando il cambiamento climatico cancella la storia”, *l’Espresso*, 10/02/2023).
- 23 Trattasi del principale, ma non esclusivo, fattore causale-consequenziale del cambiamento climatico, idoneo ad avere effetti negativi su tutte le altre componenti ambientali. A tal proposito, si veda: GROVER, V.I.: “Impact of Climate Change on the Water Cycle”, in AA.VV.: *Managing Water Resources under Climate Uncertainty*. Springer Water (a cura di S. SHRESTHA, A. ANAL P. SALAM, M. VAN DER VALK), Springer, 2014.
- 24 HOEGH-GULDBERG, O., JACOB, D., TAYLOR, M. (et al.): “Impatti di 1,5°C di riscaldamento globale sui sistemi naturali e umani”, in AA.VV.: *Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the Impacts of Global Warming of 1.5°C above Pre-Industrial Levels and Related Global Greenhouse Gas Emission Pathways, in the Context of Strengthening the Global Response to the Threat of Climate Change* (a cura di V. MASSON-DELMOTTE, P. ZHAI, H. O. PORTNER et al.), IPCC, Ginevra, pp. 175 ss. Si veda altresì Intergovernmental Panel on Climate Change, *Climate change 2021: The Physical Science Basis*, in AA.VV.: *Working Group I, Contribution to the sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* (a cura di V. MASSON-DELMOTTE, P. ZHAI et al.), IPCC, Svizzera, 2021, p. 4.
- 25 Allarmanti appaiono anche le considerazioni in tema di riscaldamento globale – “Each of the last four decades has been successively warmer than any decade that preceded it since 1850. Global surface temperature in the first two decades of the 21st century (2001–2020) was 0.99 [0.84 to 1.10] °C higher than 1850–1900.9 Global surface temperature was 1.09 [0.95 to 1.20] °C higher in 2011–2020 than 1850–1900, with larger increases over land (1.59 [1.34 to 1.83] °C) than over the ocean (0.88 [0.68 to 1.01] °C). The estimated increase in global surface temperature since AR5 is principally due to further warming since 2003–2012 (+0.19 [0.16 to 0.22] °C)” – e di scioglimento dei ghiacciai – “Human influence is very likely the main driver of the global retreat of glaciers since the 1990s and the decrease in Arctic sea ice area between 1979–1988 and 2010–2019”.

non sono le stesse in ogni parte del globo; ciò ha come ulteriore corollario logico l'impossibilità di ritenere che ciascuna popolazione risenta allo stesso modo di queste "esternalità negative". Al contrario, un assessment in tal senso non potrebbe non tenere in considerazione una moltitudine di fattori, dalla conformazione ambientale dell'area in cui i popoli risiedono al grado di progresso e "benessere" da questi raggiunto. Ecco perché l'approccio a questa così delicata tematica non può che essere relativo: uno stesso fattore può incidere in maniera differente a seconda del punto di vista che si predilige<sup>26</sup>. Ad assumere rilevanza ai fini della mobilità umana, pertanto, non è il cambiamento climatico in sé, bensì gli effetti – diversificati – che esso provoca sui territori. Ancor più nello specifico, a veicolare i fenomeni migratori è principalmente il grado di vulnerabilità degli Stati e delle popolazioni colpiti. Tale assunto si pone alla base del cd. social paradigm<sup>27</sup>, una teoria che considera gli eventi climatici come fenomeno sociale<sup>28</sup>. In particolare, secondo questa linea di pensiero, a caratterizzare l'incidenza, più o meno negativa, del cambiamento climatico sugli Stati del mondo sarebbero proprio le scelte politiche da questi effettuate, tanto in termini di prevenzione quanto di neutralizzazione di possibili pericoli legati all'ambiente<sup>29</sup>.

In quest'ottica, l'affacciarsi di una siffatta teoria opera una cesura con la precedente tesi, cd. dell'hazard paradigm, in base alla quale nessun ruolo sarebbe da attribuire all'attività dell'uomo nella causazione di disastri naturali; questi, infatti, costituirebbero il frutto della sola forza della natura. In altri termini, tale ultima ricostruzione tende a trascurare o sottovalutare i fattori socioeconomici, politici e culturali che possono influenzare le decisioni migratorie e i processi di adattamento delle comunità alle sfide ambientali. Essa omette di tenere in considerazione la complessità degli elementi che contribuiscono alle migrazioni forzate legate al cambiamento climatico, come la povertà, la mancanza di accesso alle risorse, la marginalizzazione sociale e politica, il sistema sanitario di ciascun territorio e le dinamiche geopolitiche: aspetti, questi, che contribuiscono a delineare il grado di

26 Per fare un esempio estremo e paradossale ma che renda esaurientemente l'idea, si pensi a cosa accadrebbe se domani le temperature globali aumentassero di 10°C in tutto il globo. In Norvegia, dove la temperatura media è di 6,4°C, un simile aumento la condurrebbe a riportare una temperatura leggermente inferiore a quella media che si registra attualmente a Palermo, in Sicilia. Al contrario, in India, dove il clima già oscilla dai 32°C ai 40°C, si raggiungerebbero picchi di 50°C, con tutte le relative conseguenze in termini di vita animale, vegetale nonché umana.

27 SCOTT, M.: "Finding agency in adversity: Applying the refugee convention in the context of disasters and climate change", *Refugee Survey Quarterly*, 2016, vol. 35, pp. 26–57.

28 "Sono l'esposizione delle persone a eventi ambientali e la loro vulnerabilità i concetti chiave per determinare l'effetto reale di un evento che può variare su scala temporale e spaziale e dipendere da fattori di natura economica, sociale, geografica, demografica, culturale, istituzionale, politica e ambientale": Così CASTIGLIONE, M.: "La problematica ricostruzione", cit., pp. 34 ss.

29 Esemplificativa ai fini dell'effettiva comprensione del concetto risulta l'analisi di RAMIREZ, I. J., BRIONES, F.: "Understanding the El Niño Costero of 2017: the definition problem and challenges of climate forecasting and disaster responses", *International Journal Disaster Risk Science*, 2017, num. 8, pp. 489-492, il quale afferma come "there are a number of factors that influence the responses of governments and other stakeholders including perception of risk, the credibility of forecasters, the ability of a government to engage in disaster preparedness, and the ability of a government to communicate to its citizens the risk involved".

“vulnerabilità” di un determinato Paese e conseguentemente la sua resilienza nei confronti di eventi naturali avversi<sup>30</sup>.

## II. NORMATIVA VIGENTE E TIPOLOGIE DI TUTELA.

Rispetto alla rapidità con cui gli effetti del cambiamento climatico sono insorti (e continuano ad insorgere), la risposta, sociale e giuridica, appare più lenta e non in grado di tenerne il passo.

Ciò è principalmente dovuto a una molteplicità di fattori che rendono assai difficile disciplinare compiutamente il fenomeno delle migrazioni ambientali e climatiche.

Anzitutto, la questione dei rifugiati ambientali solleva complessi rilievi in merito alla giurisdizione e alla sovranità degli Stati. I Governi sono riluttanti tanto a riconoscere il problema dei rifugiati ambientali come una questione internazionale quanto ad assumersi la responsabilità di proteggere questi soggetti, poiché ciò potrebbe comportare una maggiore pressione sui loro sistemi sociali ed economici<sup>31</sup>.

Inoltre, la creazione di una categoria giuridica specifica per i rifugiati ambientali rischia di causare un carico di lavoro aggiuntivo anche per i Tribunali e le agenzie governative, che sarebbero chiamati a valutare le richieste di asilo sulla base di nuovi criteri e di una definizione giuridica indeterminata e non ancora universalmente consolidata né condivisa.

Infine, un simile riconoscimento potrebbe anche sollevare questioni in tema di discriminazione e parità di trattamento: la categoria dei rifugiati climatici rischierebbe infatti di essere considerata come separata e distinta rispetto ad altre categorie

30 Con riferimento alla correlazione tra cambiamento climatico globale, vulnerabilità territoriale e migrazioni, si veda, tra gli altri: GRECEQUET, M., DEWAARD, J., HELLMAN, J.J., ABEL, G. J.: “Climate vulnerability and human migration in global perspective”, *Sustainability*, 2017, num. 9, pp. 720 ss. Sul rapporto tra capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e migrazione, è possibile altresì consultare MCLEMAN, R. A., HUNTER, L.M.: “Migration in the context of vulnerability and adaptation to climate change: insights from analogues”, *Wiley Interdisciplinary Review Climate Change*, 2010, num. 1, pp. 450 ss. Infine, con riguardo al rapporto tra cambiamenti climatici e resilienza dei sistemi sanitari, MALIK, S. M., AWAN, H., KHAN, N.: “Mapping vulnerability to climate change and its repercussions on human health in Pakistan”, *Globalization and health*, 2012, num. 8, pp. 1 ss.; RIDDE, V., BENMARHIA, T., BONNET, E. et al.: “Climate change, migration and health systems resilience: Need for interdisciplinary research”, *Taylor & Francis F1000Research*, 2022, num. 8 (sottolineando come i “climate migrants impact health systems and how their ability to respond and adapt to their needs and patterns. To date, the resilience of health systems in the context of climate change has barely been explored”); si veda anche FORD, J. D., BERRANG-FORD, L., KING, M. et al.: “Vulnerability of Aboriginal health systems in Canada to climate change”, *Global Environmental Change*, 2010, vol. 20, pp. 668 ss.; FERRAGINA, E., QUAGLIAROTTI, D. A. L.: “Flux Migratores et Environment: Les migrants de l’environnement en Méditerranée”, *Revue Tiers Monde*, 2014, vol. 218, p. 187. Riassuntiva delle posizioni sin qui esposte è STEVANATO, A.: “I migranti ambientali nel decreto-legge n. 20 del 2023. Che cosa resta della loro protezione?”, *Corti supreme e salute*, 2023, num. 2, p. 6.

31 Sul punto, si veda la nota precedente, ove è posta in evidenza tale difficoltà in relazione ai sistemi sanitari dei Paesi che offrono accoglienza.

di richiedenti asilo. Occorrerebbe tracciare allora una sorta di identikit del tipo “rifugiato climatico” che sia universalmente accolto – aspetto, questo, reso ancor più complesso, come in precedenza evidenziato, dalla difficoltà nell’individuare delle cause standard che possono giustificare la richiesta di protezione per ragioni legate al fattore ambientale. Allo stesso tempo, peraltro, il mancato riconoscimento della specificità della situazione dei rifugiati ambientali può a sua volta condurre ad una discriminazione indiretta, con il rischio di lasciare tali individui in una condizione di precarietà e senza una effettiva protezione giuridica.

In questa cornice poco confortante, occorre interrogarsi sui vigenti strumenti giuridici, sia nazionali sia sovranazionali, che assumono (e che potrebbero assumere) un ruolo dirimente al fine della configurazione di una tutela effettiva anche per questi soggetti.

Muovendo dai primi e avendo riguardo alla disciplina italiana sul tema, occorre dar conto dell’evoluzione normativa che si è recentemente verificata e che è sfociata, da ultimo, nel decreto legge n. 20 del 2023<sup>32</sup>. File rouge delle modifiche legislative che ci si accinge a descrivere è l’ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nel regolamentare tanto l’ingresso quanto il soggiorno degli stranieri nella Penisola; discrezionalità riconosciuta anche dalla Corte costituzionale, seppur con alcune precisazioni<sup>33</sup>. Sottile è lo spazio che già di per sé separa la discrezionalità dall’arbitrio; ancor meno marcato esso risulta quando, nell’ambito di un arco di tempo non poi così lungo<sup>34</sup>, le politiche su una determinata materia – quale, nel caso in oggetto, l’immigrazione – promosse dai governi che si succedono appaiono tra loro antitetiche<sup>35</sup>.

La normativa italiana concernente la condizione giuridica dello straniero non appartenente all’Unione Europea, basata sull’art. 10 comma 3 della Costituzione, ha trovato una disciplina organica all’interno del d. lgs. 286/1998. Diverse sono state le disposizioni che, successivamente, hanno interessato profili specifici della materia, modificandola o integrandola. Ad oggi è possibile suddividere le forme di

32 Convertito nella legge n. 50 del 5 maggio 2023. Si tratta del cd. decreto “Cutro”, così denominato (anche) per via della tragedia verificatasi poco tempo prima (il 26 febbraio 2023) proprio a Cutro (Calabria), in occasione della quale 94 migranti sono venuti a mancare a causa del naufragio della barca sulla quale tentavano di raggiungere le coste italiane.

33 Tale “libertà”, infatti, “incontra, tuttavia, i limiti segnati dai precetti costituzionali e, per essere in armonia con l’art. 3 Cost., occorre che sia conforme a criteri di intrinseca ragionevolezza”. Tra le altre, C. cost., 2 luglio 2012, n. 172, p.to 7.1 in diritto. Si vedano anche C. cost., 17 maggio 2006, n. 206, p.to 4 in diritto; C. cost., 23 giugno 1994, n. 62, p.to 3 in diritto, tutte consultabili al sito [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

34 Al di là della disciplina sul tema antecedente al 2018 – di cui si darà presto conto – ci si sta riferendo nello specifico all’intervallo 2018-2023, nel quale si sono succeduti ben tre tra decreti legislativi e decreti legge – questi ultimi non scevri da critiche, in particolare sull’effettiva sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza per la loro emanazione. Sul punto, vedasi Atto Senato n. 591 – XIX legislatura, seduta 21 marzo 2023, I Commissione (Affari Costituzionali).

35 In merito alla disciplina antecedente al 2018, parla di ampliamento della generale nozione di diritto di asilo nell’ordinamento italiano GHERSI, R. F.: “Il diritto di asilo in Italia e in Europa”, *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 2011, num. 4, pp. 917 ss.

tutela dello straniero in quattro tipologie, corrispondenti ad altrettante ipotesi di protezione.

Tra queste, la prima “si riferisce allo status di rifugiato descritto dalla convenzione richiamata (cd. di Ginevra<sup>36</sup>), da cui trae origine, che si riferisce alle persone perseguitate o che abbiano il fondato timore della persecuzione nel loro paese, per le ragioni ivi indicate”<sup>37</sup>.

In grado di offrire, almeno “sulla carta”, maggiore tutela per via dei requisiti meno stringenti che la connotano è la seconda forma di protezione, cd. “sussidiaria”. Essa può essere riconosciuta nei casi in cui sia dimostrato, da parte del richiedente, un danno grave (anche solo potenziale) ai propri diritti umani; danno che ben può scaturire – ed è questo l’elemento differenziale rispetto al primo strumento descritto – da situazioni diverse rispetto a quelle espressamente tipizzate nella Convenzione di Ginevra<sup>38</sup>.

Il terzo strumento in materia è rappresentato dalla protezione cd. “complementare”, introdotta con il d.l. 113/2018, che ha sostituito la precedente protezione umanitaria contemplata dall’art. 19 del d.lgs. 286/1998<sup>39</sup>.

La protezione temporanea, infine, chiude il cerchio delle tutele per gli stranieri. Si tratta di un istituto nato ormai più di venti anni fa con la direttiva 2001/55/CE del Consiglio dell’Unione Europea ma effettivamente attivato per la prima volta lo scorso 4 marzo 2022, con decisione n. 2022/382 dello stesso organo. Tale decisione è stata poi applicata sul territorio nazionale dal Governo italiano attraverso l’emanazione di un DPCM il 28 marzo 2022<sup>40</sup>.

36 UN General Assembly, *Convention Relating to the Status of Refugees*, UNTS, 1951, vol. 189.

37 GHERSI, R. F.: “Il diritto di asilo”, cit., p. 917. Dalla lettura e interpretazione dell’art. 1°, n.2, par. 1 della predetta Convenzione, al fine di considerarlo “rifugiato”, il richiedente protezione internazionale deve provare la sussistenza dei presupposti ivi previsti, tra i quali figurano l’essere vittima di una persecuzione (o il fondato motivo di subirla in caso di rimpatrio) e l’impossibilità per il proprio Paese di origine di garantire allo stesso un’adeguata tutela. Inoltre, tale persecuzione deve essere perpetrata “for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular group or political opinion”. La previsione di requisiti specifici e stringenti rende difficoltoso – ma, forse, non impossibile – applicare tale forma di protezione ai migranti ambientali. Si veda, sul punto, CASTIGLIONE, M.: “La problematica ricostruzione”, cit., pp. 48 ss.

38 Sul tema si veda GESTRI, M.: “La protezione internazionale”, in AA.VV.: *Lineamenti di diritto internazionale ed europeo delle migrazioni* (a cura di A. M. CALAMIA, M. GESTRI, M. DI FILIPPO et al.), Cedam, Vicenza, 2021, pp. 97ss. Anche l’origine di tale forma di protezione può essere ricercata nell’ordinamento internazionale, ed in particolare dapprima nell’art. 19 della Carta di Nizza e, successivamente, all’interno del Trattato di Lisbona, come espressamente previsto dall’art. 6 dello stesso. Quest’ultimo recita “L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati”.

39 Sul punto si veda *infra*, nt. 75.

40 G.U. n. 89 del 15 aprile 2022.

### III. PROTEZIONE TEMPORANEA.

Effettuata, seppur sommariamente, una ricognizione dei mezzi a disposizione degli stranieri per ottenere una forma di protezione in Italia, occorre adesso interrogarsi su quale tra questi possa estendersi anche ai migranti per ragioni ambientali o climatiche.

Muovendo dall'istituto da ultimo menzionato, ad una prima analisi esso, almeno in astratto, pare applicabile a questi fini. Si tratta di uno strumento inizialmente concepito per permettere anche agli Stati che non avevano sottoscritto la Convenzione di Ginevra di offrire un aiuto concreto a chi scappasse dai "risks and rigors of nations torn by armed conflict"<sup>41</sup>. Una corrispondente disposizione, peraltro, è rinvenibile anche all'interno del Testo Unico sull'Immigrazione (TUI); all'art. 20 – rubricato "misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali" – è disciplinata una forma di protezione temporanea, attivabile con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei casi in cui vi siano rilevanti esigenze umanitarie, connesse, tra i vari motivi, anche a disastri naturali. A livello eurounitario, i presupposti che devono sussistere per attivare il meccanismo della protezione temporanea non risultano chiari, complice anche una formulazione a tratti oscura del testo normativo, caratterizzata da un'intrinseca vaghezza più o meno voluta dal legislatore europeo<sup>42</sup>. Probabilmente è stato proprio il difetto di parametri univoci a costituire la principale ragione del mancato utilizzo dello strumento in esame, almeno fino allo scorso anno<sup>43</sup>. L'esplosione del conflitto armato tra Russia

41 FITZPATRICK, J.: "Temporary protection of refugees: elements of a formalized regime", *American Journal of International Law*, 2000, vol. 94, p. 283. L'autore, in particolare, si riferisce agli ingenti flussi migratori che interessarono l'area geografica del sud est asiatico durante la fine degli anni '70 dello scorso secolo. La Convenzione di Ginevra non disciplina specificamente tale problema, "thus creating a significant protection gap. Temporary protection is therefore designed to remove the obstacles created by this protection gap and to deal with the challenges created by mass influxes". Così, TÜRKÖZÜ, D.: "Two sides of the same coin: temporary protection as a practical but unsettled concept", *Die Fnedens-Warte*, 2017-2019, vol. 92, p. 232. Sull'evoluzione della protezione temporanea, *ivi*, 225, ove è specificato come tale strumento risalga al 1936, "when both France and Britain granted temporary refuge, for the duration of the conflict, to those who escaped from the Spanish Civil War".

42 L'art. 2 della direttiva 2001/55/CE, nel definire i termini e le espressioni rilevanti per la tematica, alla lett. a) inquadra la protezione temporanea come "la procedura di carattere eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati provenienti da paesi terzi che non possono rientrare nel loro paese d'origine, una tutela immediata e temporanea alle persone sfollate, in particolare qualora vi sia anche il rischio che il sistema d'asilo non possa far fronte a tale afflusso senza effetti pregiudizievoli per il suo corretto funzionamento, per gli interessi delle persone di cui trattasi e degli altri richiedenti protezione" (enfasi aggiunta).

43 All'indomani dell'adozione della direttiva 2001/55/CE, diversi studiosi avevano espresso il proprio plauso per il raggiungimento di un simile traguardo, affermando che la stessa "achieves important success" per via del fatto che "for the first time, a legal instrument establishes "the binding legal obligation of temporary asylum through an exceptional scheme initiated by EC institutions and based on fair burden-sharing associated with such asylum" (HIDALGO, N. A.: "The concept of 'Mass Influx of Displaced Persons' in the European Directive establishing the Temporary Protection System", *European Journal of migration and law*, 2005, num. 7, p. 437). Tuttavia, come già precisato, sebbene in astratto si tratti di uno strumento dotato di un enorme potenziale per far fronte a ingenti flussi migratori, esso non ha trovato alcuna applicazione fino al 2022 (cfr. GENÇ, H. D., ÖNER, N. A. S.: "Why not activated? The Temporary Protection Directive and the mystery of temporary protection in the European Union", *International Journal of Political Science & Urban Studies*, 2019, vol. 3, p. 2).

e Ucraina, infatti, ha spinto il Consiglio dell'Unione<sup>44</sup> a fare ricorso per la prima volta alla protezione offerta dalla direttiva 2001/55/CE<sup>45</sup>, non soltanto per via del numero di esuli già registrato a pochi giorni dallo scoppio della guerra<sup>46</sup>, ma soprattutto in prospettiva di probabili ingenti flussi migratori nei mesi successivi<sup>47</sup>.

L'attivazione di tale strumento ruota intorno a due elementi principali, tra loro in stretta connessione, "that need to be fulfilled to trigger the Directive": da un lato quello di mass influx e, dall'altro, che tale flusso massiccio di persone sia "related to a specific group of "displaced persons"<sup>48</sup>. Tali aspetti, in astratto, potrebbero ben configurarsi anche nel caso di migrazioni ambientali e/o climatiche. La normativa in esame, infatti, non tipizza – quale condizione necessaria ai fini dell'adozione della protezione temporanea – alcuna causa specifica determinante la migrazione, limitandosi all'esemplificazione di due sole ipotesi, certamente non omnicomprensive<sup>49</sup>; questa, pertanto, potrebbe trovare origine anche in eventi avversi legati al fattore ambientale. Ciò che in ultima analisi rileva è che tali eventi comportino uno spostamento di un imponente numero di persone accomunate dalla provenienza "da un paese determinato o da una zona geografica determinata"<sup>50</sup>. Come già anticipato<sup>51</sup>, è il primo di tali presupposti a creare i maggiori dubbi ai fini dell'applicazione della protezione temporanea<sup>52</sup>. Ciò perché la Direttiva 2001/55/CE non fornisce alcun criterio che permetta di qualificare in

---

Con riguardo ai possibili vantaggi dell'applicazione della direttiva, si veda THYM, D.: "Temporary protection for Ukrainians: the unexpected renaissance of 'free choice'", *eumigrationlawblog.eu*.

- 44 Per un approfondimento della normativa UE, specialmente con riguardo al meccanismo di attivazione della protezione temporanea, cfr. SCISSA, C.: "La protezione temporanea per le persone in fuga dall'Ucraina in Ue e in Italia: alcuni profili critici", *Questione Giustizia*, 2022, num. 1, p. 80. Si veda, ancor prima, l'art. 5, Dir. 2001/55/CE.
- 45 INELI-CIGER, M.: "Protection Gaps and Temporary Protection", in AA.VV.: *Max Planck Yearbook of United Nations Law* (a cura di R. WOLFRUM), Brill Nijhoff, 2016, p. 428.
- 46 ALBERTARI, G., PRINCIPE, E.: "The relevance of perceptions over temporariness of emergency and crafted 'Migrant' identities in the European response to migration originating from conflict situations. The case of Ukraine", *Peace Human Rights Government*, 2023, num. 7, p. 46.
- 47 Si veda, a tal proposito, THYM, D.: "Temporary protection", cit.
- 48 GLUNS, D., WESSELS, J.: "Waste of paper or useful tool? The potential of the Temporary Protection Directive in the current refugee crisis", *Refugee Survey Quarterly*, 2017, vol. 36, p. 62.
- 49 L'art. 2, lett c), della direttiva definisce "sfollate", "in particolare: i) le persone fuggite da zone di conflitto armato o di violenza endemica; ii) le persone che siano soggette a rischio grave di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti umani o siano state vittime di siffatte violazioni". Cfr. *infra*, nt. 58.
- 50 Art. 2, lett. d) Dir. 2001/55/CE. Sull'aspetto concernente la provenienza da una determinata area geografica vi è una minore divergenza di vedute in dottrina. Ad esempio, condivisa risulta l'opinione in base alla quale un "cumulative influx" da diverse aree geografiche non dovrebbe essere ricompreso all'interno dello spettro applicativo della Direttiva sulla protezione temporanea (tra gli altri, si veda direttamente Commission of the European Communities, "Proposal for a Council Directive on minimum standards for giving temporary protection in the event of a mass influx of displaced persons and on measures promoting a balance of efforts between Member States in receiving such persons and bearing the consequences thereof", COM(2000) 303 final, Brussels, 24.5.2000, p. 14.). Più in generale, il cd. "group-based approach" per la valutazione delle richieste di protezione è dall'UNHCR considerato il più adatto al fine di evitare il blocco dei sistemi di asilo nazionali (EXCOM, *The Scope of International Protection in Mass Influx*, EC/195/SCP/CRp 3, par. 12) nonché la reale essenza dello stesso (sul punto, TÜRKÖZÜ, D.: "Two sides", cit., p. 224).
- 51 Vedi nota 46.
- 52 "The central question concerning the applicability of the Directive is whether a given situation amounts to a "mass influx". Così, GLUNS, D., WESSELS, J., "Waste of paper", cit., p. 62.

maniera certa e univoca uno spostamento di persone come massivo<sup>53</sup>, rimettendo tale determinazione più a valutazioni di opportunità politica che a parametri di tipo oggettivo<sup>54</sup>. Non manca, peraltro, chi in dottrina sottolinea come, più che un punto di debolezza, la vaghezza del termine – intesa quale “flessibilità” dello stesso – possa costituire la sua stessa forza, permettendo di adattarlo a situazioni tra loro differenti<sup>55</sup>. Ad esempio, il non aver specificato se il flusso migratorio debba essere fin dall’inizio massivo oppure possa gradualmente acquisire i caratteri dell’ingenza permette, se condivisa la seconda alternativa, di estendere la tutela anche a persone che fuggono da situazioni che non determinano un repentino esodo di massa (come un evento bellico) ma un progressivo abbandono di specifiche aree geografiche (ad esempio per ragioni legate al clima divenuto eccessivamente avverso per potervi condurre una vita dignitosa)<sup>56</sup>.

D'altronde, è la stessa interpretazione dell'art. 2, lett. c) Dir. 2001/55 a far propendere per un allargamento della portata dello strumento, laddove (i “le persone fuggite da zone di conflitto armato o di violenza endemica” e (ii “le persone che siano soggette a rischio grave di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti umani o siano state vittime di siffatte violazioni”<sup>57</sup> rappresentano soltanto due ipotesi, come detto *supra* non idonee a ricomprendere l'intero novero di coloro i quali possano essere considerati “sfollati”<sup>58</sup>. L'accento, al contrario, va posto – in un'ottica di tutela della persona – sulla parte della disposizione che considera sfollate le persone in relazione alle quali “il rimpatrio in condizioni sicure e stabili risulta impossibile a causa della situazione nel paese stesso”. Traslando

53 La lett. d) dell'art. 2 della Direttiva definisce quale afflusso massiccio “l'arrivo nella Comunità di un numero considerevole di sfollati”. Alcuni autori, riconoscendo che l'espressione in oggetto “is without doubt an open concept”, ritengono comunque che nel decidere sulla sua sussistenza il Consiglio dell'Unione Europea sia tenuto a compiere una “systematic and teleological interpretation”, prendendo in considerazione anche gli art. 2, lett. a) e d) e 5, comma 4, della Direttiva (HIDALGO, N. A.: “The concept of ‘Mass Influx’”, cit., p. 438 ss).

54 GENC, H. D., ÖNER, N. A. S.: “Why not activated?”, cit., p. 9, definiscono tale valutazione come una “thorny political task”. Sulla rilevanza del fattore politico nel processo decisionale circa l'attivazione della protezione temporanea si è anche espressa la Commissione Europea (Cfr. European Commission (2016a), *Communication from the Commission to the European Parliament and the Council Towards a Reform of the Common European Asylum System and Enhancing Legal Venues to Europe*. COM (2016), p. 197).

55 HIDALGO, N. A.: “The Eternal Question: What Does “Mass Influx” Really Mean? Reflections After the First Activation of the Temporary Protection Directive 2001/55”, in AA.VV.: *EU responses to the large-scale refugee displacement from Ukraine* (a cura di S. CARRERA, M. INELI-CIGER), European University Institute (EUI), Fiesole, 2023, p. 90.

56 Tra l'altro, il flusso migratorio non deve nemmeno essere iniziato, essendo sufficiente che “it is seen to be a possibility in the near future” (HIDALGO, N. A.: “The Eternal Question”, cit., p. 88), come testimonia l'utilizzo, nell'art. a lett. a) del termine “imminent” per descriverlo (HIDALGO, N. A.: “The concept of ‘Mass Influx’”, cit., p. 442).

57 Art. 2, lett c) Dir. 2001/55/CE.

58 A riprova di ciò, all'interno dell'art. 2, lett. c) Dir. 2001/55/CE, le due ipotesi menzionate sono introdotte dall'espressione “in particolare”, la quale, se per un verso testimonia la volontà del legislatore di contemplare tali evenienze tra quelle meritevoli di tutela, per altro verso non implica che altre situazioni, in concreto degne di protezione, siano automaticamente escluse dalla portata della disposizione predetta. Un ragionamento analogo incentrato sul termine “in particolare” – ma con riferimento ai presupposti per l'attivazione della protezione di cui all'art. 2, lett. a) – è svolto da HIDALGO, N. A.: “The Eternal Question”, cit., p. 91.

le considerazioni sin qui svolte sulla protezione temporanea alle ipotesi in cui la migrazione origini da fattori ambientali, occorrerà dunque verificare in concreto se è o meno possibile rimpatriare in condizioni sicure e stabili coloro i quali lamentano stati di vita disumani nel proprio Paese di origine per via di disastri naturali o degli effetti del cambiamento climatico<sup>59</sup>.

Nel caso di risposta negativa, pertanto, la protezione temporanea prevista dalla direttiva 2001/55/CE potrebbe essere attivata – sempreché vi sia quel consenso politico cui si accennava poco sopra; anzi, essa potrebbe assurgere, in futuro, a strumento utile per far fronte a questo tipo di situazioni, atteso che paiono condivisibili – oltre che ormai attuali – le previsioni offerte in dottrina circa l'incremento in futuro di tali movimenti di massa<sup>60</sup>.

#### IV. PROTEZIONE COMPLEMENTARE.

La protezione complementare – in passato meglio conosciuta dapprima come protezione *umanitaria*<sup>61</sup> e, poi, come protezione *speciale* – è stata oggetto, durante lo scorso lustro, di numerose operazioni di “chirurgia legislativa”<sup>62</sup> che ne hanno ridisegnato – o, in alcuni casi, del tutto cancellato, attraverso interventi normativi asseritamente urgenti<sup>63</sup> – il perimetro applicativo, sollevando al contempo non poche questioni in merito alla disciplina applicabile *ratione temporis* alle

59 Si vedano sul tema le contrapposte posizioni sul tema di KERBER, K., “The temporary protection Directive”, *European Journal of Migration Law*, 2002, num. 4, p. 196 e di SKORDAS, A.: “The Temporary Protection Directive”, art. 2, MN, 19; PEERS, S., MORENO-LAX, V., GARLICK, M. et al. (a cura di), *EU Immigration and Asylum Law*, p. 573, rispettivamente, il primo, contrario e i secondi favorevoli all'inclusione, nella portata della Direttiva, anche di coloro i quali fuggano da disastri naturali. FITZPATRICK, J.: “Temporary protection of refugees”, cit., p. 294, il quale, già nel 2000, interpretando la proposta di bozza della Commissione europea per una azione comune concernente la protezione temporanea (vedi *supra*, nt. 50), annoverava tra i possibili beneficiari di tale strumento anche “persons fleeing severe natural disasters that deprive them of access to physical safety within their state of origin”, anche se dava atto che l'eventuale “inclusion of natural disasters might prove controversial, as it distances TP from the refugee law paradigm”. Ad avviso di chi scrive, il “paradigma” che regge la protezione deve essere necessariamente incentrato sulla persona umana, spostando l'attenzione dalle cause del pericolo per tali soggetti al pericolo stesso, da valutare in concreto. È infatti soltanto in questo modo che può superarsi il rischio di discriminazioni irragionevoli tra individui parimenti bisognosi di tutela (valgano le considerazioni svolte sul punto *supra*, pag. 11).

60 Cfr. le previsioni contenute nel Report of the Secretary-General, *In safety and dignity: addressing large movements of refugees and migrants*, A/70/59, 21 aprile 2016, p. 8.

61 Anche se, come acutamente osservato da TRAVAGLINO, G.: “La protezione umanitaria tra passato e futuro”, *Diritto immigrazione e cittadinanza*, 2022, num. 1, p. 102, “soltanto nel 2017 troverà testuale cittadinanza normativa il sintagma ‘protezione umanitaria’ per qualificare un istituto cui si era fatto ventennale riferimento”. Peraltro, osserva BENVENUTI, M. “Il dito e la luna. La protezione delle esigenze di carattere umanitario degli stranieri prima e dopo il decreto Salvini”, *Diritto immigrazione e cittadinanza*, 2019, num. 1, p. 6, che “precedenti riferimenti a non meglio identificate ‘altre forme di protezione umanitaria’ erano contenute nell’art. 1-sexies, co. 1, della legge Martelli, come introdotto dall’art. 32, co.1, lett. b), della legge Bossi-Fini, e nell’art. 6, co. 1, d.l. n. 119/2014, conv. con mod. nella l. n. 146/2014”.

62 Espressione utilizzata da STEVANATO, A.: “I migranti ambientali”, cit., p. 14.

63 Si veda, in senso critico, BENVENUTI, M. “Il dito e la luna, cit., p. 1. Ugualmente perplessa sul punto appare DI FLORIO, A.: “Dalla protezione umanitaria alla protezione complementare: cos'è cambiato?” in *Questione giustizia*, 24/03/2023. Non sorpresa della scelta di tale strumento è invece CORSI, C.: “Il decreto legge n. 130/2020 tra continuità e cambiamento. Cenni introduttivi sui profili dell'immigrazione e dell'asilo”, in *Forum Quaderni costituzionali*, 2021, num. 1, p. 69, che rinvia al proprio scritto: “L'incessante disciplina “emergenziale” dell'immigrazione e dell'asilo”, in AA.VV.: *Immigrazione, protezione internazionale e misure*

domande volte al suo riconoscimento<sup>64</sup>. Introdotto per la prima volta nel sistema ordinamentale con la legge cd. Turco-Napolitano<sup>65</sup>, “il permesso di soggiorno per motivi umanitari ha caratterizzato l’ordinamento giuridico italiano in materia di immigrazione e asilo per oltre venticinque anni”<sup>66</sup>. Ciò in quanto esso, espressione di una delle forme di attuazione dell’asilo costituzionale ex art. 10 Cost. insieme allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria<sup>67</sup>, ha rappresentato uno strumento di chiusura<sup>68</sup> del sistema di tutela dello straniero in grado di offrire, per via della sua flessibilità e della sua formulazione ampia e indefinita<sup>69</sup>, una protezione adeguata

---

*penali. Commento al decreto legge n. 130/2020* (a cura di M. GIOVANNETTI, N. ZORZELLA), Pacini Giuridica, Pisa, 2021.

- 64 Con riferimento al D.l. n.113/2018 (cd. Decreto Salvini, convertito dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132.), CANZIAN, N.: “La non retroattività dell’abrogazione della protezione umanitaria”, *Osservatorio costituzionale*, 2020, num. 2, p. 395 ss. L’autore menziona le tre sentenze “gemelle” delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (nn. 29459, 29460 e 29461 del 24 settembre 2019) con le quali è stata esclusa la retroattività del decreto-legge menzionato. Il massimo Consesso non ha infatti condiviso la tesi della protezione umanitaria quale *fattispecie a formazione progressiva* (propugnata nelle ordinanze di rimessione alle Sezioni Unite da Cass. civ., sez. I, ord. 3 maggio 2019 nn. 11749, 11750 e 11751). Cfr. ZORZELLA, N.: “La nuova protezione speciale introdotta dal D.L. 130/2022. Tra principio di flessibilità, resistenze amministrative e problematiche applicative”, *Diritto immigrazione e cittadinanza*, 2021, num. 2, p. 136.
- 65 L. 6 marzo 1998, n. 40. La protezione umanitaria, poi, è trasfusa nel T.U. Immigrazione d.lgs. 286/98. In realtà, “già il d.l. n. 416/89 ([...] cd. legge Martelli), in occasione della riforma attuata dalla legge 388/93 (di ratifica dell’Accordo di Schengen)” prevedeva “[...] l’esistenza di seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali dello Stato italiano (art. 4, commi 12-bis e 12-ter)”. A tal proposito si vedano, rispettivamente, ZORZELLA, N.: “La protezione umanitaria nel sistema giuridico italiano”, *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 2018, num. 1, p. 7 e ID: “La nuova protezione speciale”, cit., pp. 130-131.
- 66 SCISSA, C.: “La protezione per calamità: una breve ricostruzione dal 1996 ad oggi”, *Forum quaderni costituzionali*, 2021, num. 1, p. 138.
- 67 In tema, la giurisprudenza è stata copiosa. Cfr. C. di cassazione, Sez. I, 23 febbraio 2018 n. 4455 (si veda l’interessante commento di FAVILLI, C.: “La protezione umanitaria per motivi di integrazione sociale. Prime riflessioni a margine della sentenza della Corte di cassazione n. 4455/2018”, *Questione giustizia*, 14 marzo 2018); Cass. civ., Sez. I, ord. 29 novembre 2013 n. 26887; Cass. civ., Sez. I, ord. 26 giugno 2012 n. 10686. Per una prospettiva dottrinale, CORSI, C.: “Il decreto legge n. 130/2020”, cit., p. 100, e LEPORE, M. L., FANIZZI, F.: “La protezione umanitaria ancora al vaglio delle Sezioni Unite”, *Questione giustizia*, 17 maggio 2021, che rispettivamente ritengono come la protezione umanitaria rappresentasse “una delle tre gambe” e “uno dei tre pilastri” dell’attuazione dell’art. 10, terzo comma della Costituzione. Similmente si esprime ACIERNO, M.: “La protezione umanitaria nel sistema dei diritti umani”, *Questione giustizia*, 2018, num. 2, p. 100, che, richiamando Cass. civ., Sez. VI, ord. 4 agosto 2016 n. 16362, ritiene che la protezione umanitaria “unitamente al rifugio politico ed alla protezione sussidiaria chiuda il cerchio delle forme di tutela del diritto d’asilo costituzionale, escludendo che vi siano margini ulteriori di applicazione diretta dell’art. 10, terzo comma, cost.”. Peraltro, CASTRONUOVO, E., “Il permesso di soggiorno per motivi umanitari dopo la sentenza della Corte di cassazione n. 4455/2018”, *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 2018, num. 3, p. 2, sottolinea che “l’ambito di applicazione del permesso umanitario rispetto agli altri due istituti (leggasi rifugio politico e protezione sussidiaria) si distingueva per la residualità, sancita dall’art. 32, co. 3, d.lgs. 25/2008, e per l’atipicità dei presupposti, che costituivano un catalogo aperto”. In termini di residualità dell’istituto rispetto ai due menzionati, cfr. in giurisprudenza Cass. civ., sez. un., ord. 19 maggio 2009 n. 11535; Cass. civ., sez. VI., ord. 18 febbraio 2011 n. 4130; Cass. civ., Sez. VI, ord. 18 febbraio 2011 n. 4139. Con riferimento, invece, al carattere dell’atipicità, si vedano Cass. civ., Sez. VI, sent. dep. 27 novembre 2013 n. 26566; Cass. civ., Sez. VI, ord. 7 luglio 2014 n. 15466.
- 68 In questo senso, TRAVAGLINO, G.: “La protezione umanitaria”, cit., p. 100; si veda anche LEPORE, M. L., FANIZZI, F.: “La protezione umanitaria”, cit.: “[...]la protezione umanitaria è stata definita in dottrina come istituto di chiusura dell’intero sistema di tutele dello straniero”.
- 69 Dà atto di ciò CANDELA, S.: “Le condizioni di vulnerabilità ambientale tra i “seri motivi di carattere umanitario” in relazione al permesso di soggiorno: prospettive giuridiche della figura dell’eco-migrante (nota a Tribunale di L’Aquila, Ordinanza del 18 febbraio 2018, n. R.G. 1522/17)”, *Amministrativamente*, 2019, num. 2, p. 238.  
236, nt. 10. Anche la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che i seri motivi di carattere umanitario, che fungevano da presupposto per l’attivazione della protezione di cui si discute, “non vengono tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dal legislatore, cosicché costituiscono un catalogo aperto”

anche a coloro i quali “si trovassero in situazioni non riconducibili alle protezioni cd. maggiori”<sup>70</sup>. Quanto detto traspare con forte vigore dalle statistiche condotte su tale istituto che, sebbene testimonino una sua iniziale arrancata<sup>71</sup>, ribadiscono come la protezione umanitaria, nel secondo decennio del secondo millennio, abbia costituito la principale forma di tutela per gli stranieri giunti in Italia<sup>72</sup>.

Il suo ruolo da protagonista, peraltro, ha rappresentato (forse) anche la ragione della sua scomparsa, intervenuta con il decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 (cd. “Decreto Salvini”) proprio perché asseritamente contraddittoria<sup>73</sup> rispetto alla stessa *ratio* che aveva portato alla sua introduzione<sup>74</sup>; *ratio* che, secondo la dottrina, sarebbe risieduta nella tutela dello “straniero (o l’apolide) che si trovi in una condizione di vulnerabilità, vale a dire che sia portatore di un’esigenza qualificabile come umanitaria, afferente cioè alla tutela dei diritti umani fondamentali sanciti dalla Costituzione e dal diritto internazionale”<sup>75</sup>. In realtà, a giustificare l’abrogazione della protezione umanitaria vi sarebbe l’ulteriore “premessa (del tutto falsa) che la stessa costituisse una “anomalia solo italiana”»<sup>76</sup>. Così, infatti, non può dirsi, atteso che “va ricordato, al riguardo, che tale protezione è prevista in 20 dei 28 Paesi

---

(Cass. civ., n. 26566/2013, cit.) e che “le situazioni di vulnerabilità che possono dar luogo alla richiesta di rilascio di un permesso per motivi umanitari [...] costituiscono un catalogo aperto non necessariamente fondato sul *fumus persecutionis* o sul pericolo di danno grave per la vita o l’incolumità psicofisica [...]” (Cass. civ. n. 15466/2014). Sull’ inopportunità di predeterminare i seri motivi umanitari che possono giustificare l’adozione di tale protezione si veda C. Cost., sent. 7 ottobre 1999, n. 381.

- 70 Si esprime così Di FLORIO, A.: “Dalla protezione umanitaria alla protezione complementare”, cit.
- 71 Ne dà atto CARBONE, A.: “La nuova protezione speciale dello straniero ai sensi del d.l. 130/2020: eredità della vecchia protezione umanitaria?”, 2 novembre 2020. Secondo l’autrice, le ragioni di una siffatta “scarsissima applicazione pratica dell’istituto” possono essere rinvenute nell’assenza di una delimitazione alla nozione di “carattere umanitario” contenuta nell’art. 5, comma 6 TUI. Di diverso (per non dire *opposto*) avviso è, invece, CANZIAN, N.: “La non retroattività dell’abrogazione”, cit., p. 394, secondo il quale, da un lato, era proprio l’*ampiezza della fattispecie* a rendere questo istituto “statisticamente più frequente” e, dall’altro, per via delle mutate “circostanze di fatto (fra cui la scarsità di canali di ingresso regolare, nonché l’assenza da lungo di tempo di meccanismi di regolarizzazione)”.
- 72 CARBONE, A.: “La nuova protezione speciale”, cit., il quale riporta come “in poco meno di un ulteriore decennio, la protezione umanitaria registrò una poderosa inversione nel trend di utilizzo, raggiungendo nel 2015 il 28,5% della totalità dei permessi riconosciuti in Italia”. Il riconoscimento della protezione umanitaria “oscilla, negli ultimi anni, tra il 24% e il 21%, a parte il picco del 54% del 2012” (ZORZELLA, N.: “La protezione umanitaria nel sistema”, cit., 20).
- 73 D.d.l. del 4 ottobre 2018, n. 840, 3: “essendo stata introdotta nell’ordinamento interno quale forma di protezione complementare e residuale – da utilizzare in ipotesi di eccezionale e temporanea gravità – rappresenta, di fatto, il beneficio maggiormente riconosciuto nel sistema nazionale”.
- 74 In particolare, si legge nel testo del D.d.l. *supra* citato (vedi nota 71) che “L’ampio ricorso a tale forma di tutela si fonda principalmente su una definizione legislativa dell’istituto dai contorni incerti, che lascia ampi margini ad una interpretazione estensiva in contrasto con il fine di tutela temporanea di esigenze di carattere umanitario per il quale l’istituto è stato introdotto nell’ordinamento”.
- 75 CASTRONUOVO, E.: “Il permesso di soggiorno per motivi umanitari”, cit., 3, che richiama C. cost., sent. dep. 22 ottobre 1999 n. 388. Sulla necessità che la protezione umanitaria prevista dagli stati membri risponda ad “una *ratio* diversa [rispetto a quella connotante la tutela offerta a livello Unionale] così da non confondersi con quelle armonizzate dal diritto dell’Unione”, si veda CAGGIANO, G.: “La protezione umanitaria fra limiti tecnici e giuridici all’espulsione e integrazione socio-familiare degli stranieri irregolari”, in AA.VV.: *Diritto internazionale e valori umani* (a cura di A. Di Blase, G. Bartolini, M. Sossai), Romatre-press, Roma, 2019, p. 100.
- 76 G. TRAVAGLINO, *La protezione umanitaria*, cit., p. 120. Si veda anche la nt. 60 del contributo appena citato, recante una panoramica di quegli Stati Europei che “sembra innegabile si pongano nella medesima prospettiva”.

dell'Unione europea – ora 19 su 27, dopo l'uscita della Gran Bretagna –, pur sulla base di presupposti diversi da Paese a Paese<sup>77</sup>.

Al di là delle ragioni prescelte – anche non condivisibili – e delle tecniche adoperate – parimenti opinabili<sup>78</sup> – che hanno condotto all'espunzione della protezione umanitaria da quelle che sono le forme di tutela per gli stranieri oggi riconosciute in Italia, giova dar atto del fatto che la protezione complementare è radicalmente mutata a seguito delle modifiche del 2018, non solo nel *nomen iuris* (non più definita umanitaria ma “speciale”<sup>79</sup>), ma anche nel suo effettivo contenuto. La novella menzionata, si potrebbe dire, ha costituito uno spartiacque<sup>80</sup> tra due approcci alla questione delle migrazioni completamente diversi tra loro: il precedente, maggiormente attento alla salvaguardia della persona e il successivo, più incline alla tutela del territorio dello Stato italiano.

Non sono mancate, peraltro, ulteriori modificazioni alla materia in oggetto, dapprima con il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito, con modificazioni, nella

77 Rossi, E.: “Novità in tema di permessi di soggiorno e protezione speciale nel d.l. n. 130 del 2020”, *Forum Quaderni costituzionali*, 2021, vol. 1, p. 76 (nt. 3).

78 Tra le “autorevoli perplessità” che ha sollevato il D.L. n. 113/2018 non può non menzionarsi “l'irrituale missiva inviata dal Presidente della Repubblica al Presidente del Consiglio dei ministri lo stesso 4.10.2018”, nella quale il Capo dello Stato, a seguito dell'intervenuta “pretermissione dal tessuto normativo di ogni riferimento [...] agli obblighi costituzionali o internazionali di riferimento”, in precedenza contenuti nell'art. 5, co. 6 del Testo Unico Immigrazione e all'art. 13, co.1, d.p.r. n. 395/1999, ha precisato che “restano fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”. Si veda, a tal proposito, l'indirizzo [goo.gl/hq9Hs5](http://goo.gl/hq9Hs5), 1, nonché BENVENUTI, M.: “Il dito e la luna”, cit., p. 15. Con riferimento a tale omissione operata dal “lunghissimo e labirintico” art. 1 del decreto Salvini, TRAVAGLINO, G.: “La protezione umanitaria”, cit., p. 122 si esprime in termini di “palese analfabetismo costituzionale”.

Ad avviso dello scrivente, peraltro, la comunicazione del Presidente della Repubblica, più che avere avuto una funzione giuridica “in senso stretto”, ha costituito un'importante presa di posizione in ossequio alle funzioni allo stesso riconosciute quale garante della Costituzione. Infatti, come sottolineato in dottrina, “qualora il dl 113/2018 escludesse il rilascio del permesso di soggiorno per motivi “risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”, la sua incostituzionalità parrebbe risultante per tabulas” (Così anche PADULA, C.: “Quale sorte per il permesso di soggiorno umanitario dopo il dl 113/2018?”, *Questione giustizia*, 21 novembre 2018). Si veda, altresì, MANGANO, F.: “L'interpretazione dei giudici nella disciplina dei permessi di soggiorno per motivi umanitari”, *Questione giustizia*, 19 dicembre 2019); in giurisprudenza, cfr. C. Cost., sent. 20 giugno 2019, n. 194 e i richiami giurisprudenziali ivi indicati.

79 XHANARI, E., SPANDRIO, T.: “Brevi considerazioni sui profili problematici delle nuove disposizioni normative di cui al D.L. 113/2018”, *dirittifondamentali*, 2018, num. 2, p. 2: mentre in passato, in presenza di gravi motivi di carattere umanitario – nel caso in cui le Commissioni territoriali non avessero ravvisato la sussistenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria – era possibile trasmettere gli atti al Questore affinché questi valutasse di rilasciare il permesso di soggiorno per motivi umanitari, oggi l'art. 32, d.lgs 25/2018 prevede che se le Commissioni predette “non riconoscono la protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria) possono trasmettere gli atti al Questore per il rilascio di un nuovo tipo di permesso di soggiorno (“per protezione speciale”) se nello Stato di destinazione lo straniero rischia di essere ‘oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali’ ovvero se rischia di essere sottoposto a tortura”.

80 In questo senso si condivide l'opinione di Rossi, E.: “Il diritto d'asilo tra costituzione e normativa di attuazione”, in AA.VV.: *Diritti oltre la frontiera. Migrazioni, politiche di accoglienza e integrazione* (a cura di F. BIONDI DAL MONTE, E. ROSSI), Pisa University Press, Pisa, 2020, p. 183, secondo la quale vi sia un *prima* e un *dopo* D.l. 113/2018.

L. 18 dicembre 2020, n. 173) e, ancor più recentemente, con il D.L. 10 marzo 2023, n. 20 (convertito, anch'esso con modificazioni, nella L. 5 maggio 2023, n. 50)<sup>81</sup>.

Tra le principali modifiche apportate dagli interventi menzionati alla disciplina *de qua* – delle quali, peraltro, non potrà darsi contezza *in toto* e, pertanto, si rimanda interamente ai diversi contributi sin qui richiamati nelle note – occorre citare quegli aspetti che hanno avuto una diretta incidenza sulla possibilità di riconoscere una tutela ai cd. migranti contemporanei<sup>82</sup>.

## I. Il permesso di soggiorno per calamità.

Tra questi, certamente appare degno di nota l'*iter* che ha riguardato l'art. 5, co. 6 TUI – espressione tangibile, anche se non unica<sup>83</sup>, della protezione umanitaria in Italia<sup>84</sup>. Tale disposizione, *ante* 2018, “consentiva il rilascio del permesso di soggiorno, espressamente denominato dal 2004 per *protezione umanitaria*” qualora ciò fosse stato imposto da obblighi costituzionali o internazionali o in conseguenza di serie ragioni di carattere umanitario<sup>85</sup>. Come anticipato *supra*, tale formulazione “dai contorni incerti”<sup>86</sup> ha spinto il legislatore, nel 2018, ad espungerla dal predetto articolo, sollevando non poche perplessità al riguardo<sup>87</sup>.

In sostituzione, pertanto, della clausola aperta di cui all'art. 5, co. 6 TUI, veniva introdotto un sistema rigido, incentrato sulla previsione di specifici permessi di soggiorno tra i quali<sup>88</sup>, per quanto attiene ai fini del presente scritto, vanno

---

81 Si veda *supra*, nt. 32.

82 Così FAMIGLIETTI, G.: “Il richiedente protezione davanti ai suoi “giudici”, Giappichelli, Torino, 2021, p. 6, intendendo riferirsi, con l'espressione richiamata, ai migranti ambientali.

83 All'interno del Titolo II del Testo Unico Immigrazione, il Capo III reca “Disposizioni di carattere umanitario”. Si veda *sub* nt. 103.

84 Come ben riporta TOMATIS, A.: “Cambiamenti climatici e migrazioni: prospettive di tutela a livello internazionale, europeo e italiano”, Tesi di Laurea, Università degli Studi di Firenze, 2020, pp. 133-134.

85 Sul carattere di tale forma di protezione, vedi *supra*, nt. 69.

86 D.D.L. 840/2018, cit.

87 Valga quanto già anticipato *supra*, nt. 78. A tal proposito, si veda anche ZORZELLA, N.: “La nuova protezione speciale”, cit., p. 135.

88 Si tratta, oltre a quello per calamità, dei permessi per “motivi di protezione sociale” (art. 18 TUI); per le “vittime di violenza domestica” (art. 18 bis TUI); per ipotesi di “particolare sfruttamento lavorativo” (art. 22, co. 12 *quater* TUI); per “cure mediche” (art. 19, co. 2, lett. d bis TUI); per motivi di “particolare valore civile” (art. 42 bis TUI); per “protezione speciale” (ex art. 32, co. 3 D. Lgs 28 gennaio 2008, n. 25 – cd. decreto procedure). Peraltro, BENVENUTI, M.: “Il dito e la luna”, cit., p. 20, evidenzia come i primi 3 permessi menzionati “preesistono al decreto Salvini e sono innovati solamente sotto alcuni aspetti, a partire dalla dicitura *casi speciali*”.

menzionati quello per protezione speciale, ex art. 32 co. 3 D. Lgs. 25/2008<sup>89</sup>, e quello per calamità, ex art. 20 bis TUI<sup>90</sup>.

Quest'ultimo si distingue dall'art. 20 TUI poco *supra* menzionato non tanto sotto un profilo di disciplina sostanziale – essendo entrambi i permessi concepiti per rispondere a situazioni emergenziali, tra le quali ben possono rientrare anche ipotesi legate al fattore ambientale – quanto da un punto di vista procedurale e soggettivo: infatti, la protezione temporanea, per un verso, concerne situazioni collettive<sup>91</sup> e, per altro verso, “intesta direttamente al Governo – sub specie del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa i Ministri interessati”<sup>92</sup> la funzione di adottare le misure necessarie per far fronte a eventuali esigenze umanitarie<sup>93</sup>.

Con l'art. 20, peraltro, molto condivide<sup>94</sup>, dal momento che, prima della sua introduzione, era a quest'ultima disposizione che veniva affidata esplicitamente la regolamentazione della protezione per disastri naturali (sempre nel caso di massicci flussi migratori). In realtà, anche l'art. 5, co. 6 TUI aveva col tempo acquisito un ruolo rilevante in materia per via della sua formulazione aperta che permetteva di ricomprendere al suo interno le più varie situazioni soggettive di vulnerabilità<sup>95</sup>. In questo senso, esemplificativa risulta la giurisprudenza che, durante la vigenza della protezione umanitaria, ha più volte ricondotto tali condizioni ambientali di vulnerabilità all'interno dello spettro applicativo degli articoli 32, comma 5, D. lgs.

89 Il quale spettava allo straniero a cui non fosse stata riconosciuta la protezione internazionale ma che, allo stesso tempo, non potesse essere espulso verso uno Stato in cui verosimilmente sarebbe stato oggetto di persecuzione. Il permesso veniva rilasciato dal Questore – previa trasmissione degli atti da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale – e aveva una durata di un anno, rinnovabile. Esso inoltre consentiva di svolgere attività lavorativa ma non era convertibile in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

90 Invero, l'attenzione mostrata dal potere legislativo verso l'introduzione di una protezione per cause ambientali affonda le sue radici ben più nel passato e, segnatamente, a partire dal 30 maggio 1996 con la proposta avanzata dall'On. Vasco Giannotti, nella quale l'asilo umanitario era riconosciuto anche a chi non potesse far ritorno nel proprio Paese d'origine per via, tra l'altro, di “eventi naturali”. Tale intenzione è poi riemersa dapprima l'anno seguente – con il d.d.l. del 19 febbraio 1997 presentato alla Camera dei Deputati dal Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, con il quale si contemplava la possibilità di adottare misure straordinarie di accoglienza per esigenze umanitarie legate anche ai *disastri naturali* – e, poi, qualche mese dopo ancora – con il d.d.l. del 13 maggio 1997 presentato al Senato dal Ministro dell'Interno e dal Ministro degli Affari Esteri *pro tempore*, che si esprimeva in termini simili.

91 Cass. civ., Sez. un., 13 gennaio 2009, n. 13393, p.to 3 cons. in dir.; Cass. civ., sez. I, sent. dep. 17 febbraio 2011 n. 3898, p.to 5 in dir.

92 BENVENUTI, M. “Il dito e la luna”, cit., p. 28.

93 Al contrario, l'art. 20 bis, co. 1, affida il rilascio del permesso di calamità al questore. A tal proposito, cfr. XHANARI, E., SPANDRIO, T.: “Brevi considerazioni”, cit., p. 2. Le due norme, inoltre, si distinguono anche sotto il profilo della *durata* dell'eventuale protezione accordata. Il permesso di cui a quest'ultima norma, a seguito del D.l. Salvini, garantiva una protezione per sei mesi, rinnovabili di altrettanti sei mesi qualora fossero persistite le condizioni di eccezionale calamità; al contrario, l'art. 20 TUI affidava la decisione circa la durata del relativo permesso alle valutazioni del Governo.

94 A partire dalla clausola contenuta nell'*incipit* dell'art. 20 bis, “fermo quanto previsto dall'art. 20”, che testimonia il legame tra le due disposizioni menzionate.

95 SCISSA, C.: “La protezione per calamità”, cit., p. 141. Tra le sentenze che depongono in questo senso, Trib. Milano, ord. 16 settembre 2015, N. RG. 8727/2015; Trib. di Salerno, I sez. civ., ord. 16 agosto 2018; Trib. L'Aquila, sent. 16 febbraio 2017 n. 1522 (per un commento a tale ultima ordinanza si veda S. CANDELA, *Le condizioni di vulnerabilità ambientale*, cit.).

25/2008 e 5, comma 6, D. lgs. 296/1998<sup>96</sup>. Il ruolo di tale ultima norma, nonostante vi sia stato chi, in dottrina, all'indomani dell'entrata in vigore del Decreto Salvini abbia prospettato la possibilità di un "ampliamento della protezione delle esigenze di carattere umanitario degli stranieri"<sup>97</sup>, è drasticamente mutato – nel senso di una notevole riduzione dei riconoscimenti di protezione speciale – a seguito della novella del 2018<sup>98</sup>. Certamente, non può negarsi che l'introduzione di un permesso di soggiorno espressamente previsto per situazioni di calamità testimoni la presa di coscienza del legislatore circa la necessità di offrire una tutela concreta a chi da questi eventi fugge. Allo stesso modo, però, non può tacersi il fatto che la formulazione dell'art. 20 bis, per come è stata elaborata, rischiava di restringere eccessivamente l'ambito di applicazione di una norma che, invece, avrebbe potuto costituire una valvola importante all'interno del meccanismo di asilo italiano<sup>99</sup>. Con il menzionato D.L. 21 ottobre 2020, n. 130 era parso che il legislatore avesse preso contezza di tali criticità e volesse ampliare il raggio protettivo della norma in esame. In questo senso, le parole "contingenti ed eccezionali", riferite alle calamità ritenute rilevanti ai fini del rilascio del relativo permesso, erano sostituite dal più generico termine "gravi". Così facendo, l'art. 20 bis poteva essere utilizzato anche "in una condizione di calamità duratura (anziché contingente) e normale (anziché eccezionale)"<sup>100</sup>. Ben potevano, allora, ricomprendersi nel suo spettro applicativo ipotesi di richiedenti protezione in fuga da condizioni di grave deterioramento ambientale, anche legate agli effetti (lenti e "normali") del cambiamento climatico<sup>101</sup>.

96 Oltre alle sentenze riportate *supra* (con particolare riferimento a quelle di cui alla nota precedente), meritano menzione anche Cass. civ., Sez I, 20 marzo 2019 n. 7832 e Cass. civ, Sez. I, 4 febbraio 2020 n. 2563. A riprova di ciò, fra i criteri per il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie che la Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo aveva formulato nella circolare n. 3716 del 30 luglio 2015 – mutuandoli dalla prassi emersa tanto in sede amministrativa che giudiziaria – vi era anche la verifica di gravi calamità naturali o altri gravi fattori locali ostativi ad un rimpatrio in dignità e sicurezza.

97 BENVENUTI, M.: "Il dito e la luna", cit., p. 21.

98 Sarebbero infatti precipitati "i tassi di accoglimento della protezione speciale ai minimi storici (1% nel 2019 e 2% nel 2020, a fronte del 25% nel 2017 e 21% nel 2018 per la protezione umanitaria)". Così ZORZELLA, N.: "La nuova protezione speciale", cit., p. 134.

99 Gli aggettivi "contingenti ed eccezionali", che precedono il termine calamità, invero, rischiano di impedire ad altri eventi, parimenti devastanti, di essere considerati idonei a fungere da base fattuale per il riconoscimento della protezione di cui all'art. 20 bis (ad esempio gli eventi a lenta insorgenza che trovano la loro eziologica origine nel fenomeno del cambiamento climatico).

100 Così si è espresso Rossi, E.: "Novità in tema di permessi", cit., p. 84, valutando "senz'altro positivamente" la novella *de qua*. Ciò in quanto il permesso per calamità, in caso di permanenza delle condizioni che avevano giustificato inizialmente il suo rilascio, poteva essere rinnovato per più di una volta (mentre così non era previsto dal D.L. Salvini) e, soprattutto, poteva essere convertito in permesso per motivi di lavoro (al contrario della disciplina *ante* riforma, che specificava esplicitamente come esso non potesse "essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro)". Per rifarsi alla definizione di protezione offerta da NERI, L.: "Si fa presto a dire speciale", *Diritto immigrazione e cittadinanza*, 2022, num. 3, p. 127, "Per essere definita tale, d'altra parte, la protezione (di qualsiasi natura essa sia) [...] significa sì, in primo luogo, non consegnare al persecutore o al torturatore, ma deve significare anche garantire alla persona che si vuole protetta dignità e sicurezza, consentendole l'accesso ai più fondamentali diritti".

101 SCISSA, C.: "La protezione per calamità", cit., p. 145.

Non vi è però stato sufficiente tempo per verificare se effettivamente una simile sostituzione lessicale potesse aprire gli ampi spiragli appena descritti<sup>102</sup>, in quanto recentemente il Governo ha nuovamente modificato l'art. 20 bis, attraverso l'ormai usuale utilizzo di un decreto legge che "ci riporta indietro di quattro anni"<sup>103</sup>. In sostanza, viene riproposta la stessa disciplina introdotta nel 2018, compresi gli aggettivi "contingente ed eccezionale" in sostituzione di "gravi". Con il D.l. 20/2023 e le modifiche ad esso apportate in sede di conversione<sup>104</sup>, pertanto, sembrerebbe che "l'operatività del permesso per calamità, peraltro nemmeno convertibile in altro titolo di soggiorno, sarà notevolmente ridotta"<sup>105</sup>.

In realtà, potrebbero forse ricavarsi da quanto detto *supra*<sup>106</sup> conclusioni parzialmente divergenti da quelle di parte della dottrina appena esposte. Se, infatti, è vero che i cd. sudden-onset natural hazards possono essere originati dal cambiamento climatico, un peggioramento in questo senso ben potrebbe condurre all'emersione, con maggiore frequenza, di tali fenomeni. Pertanto, anche se formalmente prevista per eventi contingenti ed eccezionali, la protezione ex art. 20 bis potrebbe trovare una più ampia applicazione in futuro qualora la degenerazione del clima dovesse ulteriormente aggravarsi, diventando *sostanzialmente* una tutela di carattere più "ordinario"<sup>107</sup>.

## 2. Il permesso per protezione speciale e il principio di non-refoulement.

La disciplina italiana sul tema, come anticipato, non si esaurisce nel permesso di soggiorno per calamità, ma contempla anche un ulteriore strumento che potrebbe

---

102 Anche se parte della dottrina rimaneva comunque scettica nei confronti di una simile evenienza, prospettando che, sebbene tale permesso ben potesse "essere rilasciato ai migranti ambientali soprattutto per emergenze in qualche modo transitorie o risolvibili", esso lo era "forse meno per quelle strutturali". Così BONETTI, P.: "La protezione speciale dello straniero in caso di disastro ambientale che mette in pericolo una vita dignitosa", *Rivista trimestrale di diritto penale ambientale*, 2021, num. 2, p. 62.

103 STEVANATO, A.: "I migranti ambientali", cit., pp. 18-19.

104 Oltre alla già menzionata reintroduzione dei requisiti della "contingenza" e della "eccezionalità" dei fenomeni calamitosi, il cd. Decreto Cutro ha anche escluso la convertibilità del permesso ex art. 20 bis in uno per motivi di lavoro, nonché ha impedito l'eventuale rinnovabilità dello stesso oltre gli unici 6 mesi ammessi.

105 *Ivi*, 19.

106 Vedi p.to I.1, nt. II. Per ulteriori approfondimenti in merito alla relazione che sussiste tra cambiamento climatico e cd. *sudden-onset natural hazard*, si vedano, con riferimento ad esempio al rapporto tra clima e superficie terrestre, tra la sterminata letteratura scientifica sul punto, BRAGATO, P. L.: "Evidence of the climate control of strong seismicity in the Italian Apennines through groundwater recharge", *Frontier in Earth Sciences*, 2022, num. 10; STEFFEN, R., STEFFEN, H., WEISS, R. et al.: "Early Holocene Greenland-ice mass loss likely triggered earthquakes and tsunamis", *Earth and Planetary Science Letters*, 2020, vol. 546. Più in generale, cfr. MCGUIRE, B.: *Waking the Giant: How a changing climate triggers earthquakes, tsunamis, and volcanoes*, OUP Oxford, 2013, che già dal 2013 evidenziava il rapporto tra cambiamento climatico e terremoti, tsunami e eruzioni vulcaniche. Con riferimento, invece, all'incidenza del cambiamento climatico sulla generazione di fenomeni quali i cicloni, si veda GUGLIELMO, V., "Così il riscaldamento globale rende sempre più intense le tempeste tropicali", *La Repubblica*, 22 novembre 2022 e i riferimenti ivi riportati; KOSSIN, J.P., KNAPP, K. R., OLANDER, T. L. et al.: "Global increase in major tropical cyclone exceedance probability over the past four decades", *Earth and Planetary Science Letters*, 2020, vol. 117.

107 Aumentando nella frequenza gli eventi eccezionali di carattere ambientale a causa del deterioramento climatico, la tutela sarebbe formalmente offerta per far fronte ai primi ma discenderebbe sostanzialmente dal secondo.

rivelarsi di notevole utilità nell'offrire protezione ai migranti ambientali. Si tratta del permesso per protezione speciale<sup>108</sup>, previsto dall'art. 32 co. 3 D. Lgs. 25/2008. Tale norma trova applicazione nei casi in cui, pur non ricorrendo i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, si sia in presenza di una delle situazioni di cui ai commi I e I.1 dell'art. 19 D.Lgs. 286/1998, ossia, come osservato in dottrina<sup>109</sup>, in quattro specifiche ipotesi<sup>110</sup>.

108 "Il nuovo permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 T.U.I. colma una lacuna strutturale della vecchia normativa, posto che il vecchio art. 19 T.U.I. non prevedeva direttamente uno strumento di regolarizzazione per lo straniero che ricadeva nei relativi casi di divieto di rimpatrio" (si esprime così CONTI, G.: "La protezione umanitaria e il nuovo Sistema di accoglienza e integrazione nel d.l. n. 130/2020", *federalismi.it*, 2020, vol. 35, p. 3).

109 BONETTI, P.: "La protezione speciale dello straniero", cit., p. 67.

110 Segnatamente, i) qualora vi sia il rischio che lo straniero, se espulso o respinto o estradato, possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali; ii) qualora il medesimo rischio derivi dalla possibilità che lo straniero, se allontanato, possa subire torture o essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti, valutando altresì se nello Stato di destinazione si verificano gravi e sistematiche violazioni di diritti umani; iii) qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6 D.Lgs. 286 1998, ovvero obblighi costituzionali o internazionali, idonei a impedire il rifiuto o la revoca di un permesso di soggiorno; iv) qualora vi sia la possibilità che l'allontanamento comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare dello straniero – ipotesi, quest'ultima, rimossa a seguito delle modifiche introdotte con l. 50/2023. Tale ultima disposizione rappresentava la trasposizione "in una norma giuridica [del] l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che, anche in attuazione dei principi costituzionali (articoli 2, 3 e 10, comma 3, Cost.) e internazionali (articoli 2 e 8 Cedu), aveva valorizzato, nel corso degli anni, il diritto al rispetto della vita privata e familiare" (COSÌ, STEVANATO, A.: "I migranti ambientali, cit., p. 13). A livello sovranazionale, invero, diverse sono state le pronunce che hanno dato risalto alla "vita privata" sviluppata dall'individuo sul territorio "ospitante" ai fini del riconoscimento di una forma di tutela contro un suo allontanamento dallo stesso. La Corte europea dei diritti umani, intendendo la "vita privata" come il complesso delle relazioni – di natura personale, sociale, economica, culturale ecc. – che un individuo ha creato e consolidato in un determinato territorio, "dimostra di voler tutelare il complesso di legami creati dalla persona nel paese ospite valutando se l'eventuale interferenza prodotta da una misura di allontanamento sia compatibile con i requisiti contemplati dall'art. 8, par. 2 CEDU" (così, DI FILIPPO, M.: "L'allontanamento dell'individuo straniero", in AA.VV.: *Lineamenti*, cit., p. 264). Tra le varie sentenze in materia, vale la pena menzionare anzitutto C. Edu, 18 ottobre 2006, Ünér c. Paesi Bassi, ric. n. 46410/99, § 54-60 (nella quale la Corte ha stabilito dei criteri generali in merito alla compatibilità tra espulsione dello straniero e rispetto dell'art. 8 CEDU da parte dello Stato, con particolare riferimento ai casi di espulsione disposti per condanne penali); C. Edu, 23 ottobre 2018, Levakovic c. Danimarca, ric. n. 7841/14, § 45 (nella quale si dà conto del fatto che, ai fini del rispetto dell'art. 8 CEDU, la decisione concernente l'espulsione di quei soggetti che hanno trascorso legalmente la maggior parte della loro infanzia e adolescenza nel Paese ospitante deve essere sorretta da ragioni particolarmente serie); C. Edu, 8 marzo 2021, M.M. c. Svizzera, ric. n. 59006/18, § 54 (in tema di valutazione del rispetto del requisito della proporzionalità dell'ordine di espulsione rispetto all'art. 8); C. Edu, 26 febbraio 1992, Beldjoudi c. Francia, ric. n. 12083/86 (nell'ambito della quale il ricorrente lamentava la violazione dell'art. 8 Cedu per via di un ordine di allontanamento disposto nei suoi confronti senza che si tenesse conto del fatto che fosse sposato già da più di nove anni con una donna francese); C. Edu, 21 ottobre 1997, Boujlifa c. Francia, ric. n. 25404/94; C. Edu, 13 ottobre 2016, B.A.C. c. Grecia, ric. n. 11981/15, § 36-46 (in tema di garanzia dell'esame delle richieste di asilo in tempi ragionevoli). Anche se, come anticipato, la norma è stata espunta dall'art. 19 TUI, non sembra potersi escludere tuttora un eventuale riconoscimento da parte della Corte Edu di una violazione dell'art. 8 in quei casi in cui lo straniero venga espulso ma, in concreto, una simile misura appaia irragionevole o sproporzionata, anche alla luce dei criteri di compatibilità espressi nella sentenza C. Edu, 18 ottobre 2006, Ünér c. Paesi Bassi, cit. (C. Edu, 23 giugno 2008, Maslov c. Austria, ric. n. 1638/03, § 70). D'altronde, si era già pervenuti a conclusioni sovrapponibili con la sentenza "Medrano" (Corte di Cass., sez. I penale, 12 maggio 1993, n. 2194), con la quale il supremo Consesso aveva annullato la decisione circa l'esecuzione, nei confronti del sig. Medrano (condannato per un reato in materia di sostanze stupefacenti), della misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato italiano, in considerazione del fatto che non era stato verificato in concreto se lo straniero da espellere avesse legami familiari stabili sul territorio nazionale, né se sussistesse il requisito della proporzionalità tra il danno inferto alle suddette relazioni familiari e la gravità del reato commesso (si veda, sul punto, SURACE, A.: "Il rispetto della vita familiare alla luce dell'art. 8 della Convenzione europea," *Adir – l'altro diritto*, 2006). A prescindere, dunque, da un'espressa previsione normativa – come quella che era contenuta nell'art. 19, co. I.1 TUI – resta ben possibile a chi ritenga leso il proprio diritto ex art. 8 Cedu, nelle sue più ampie e variegiate sfaccettature, di agire in giudizio per ottenere tutela.

Tralasciando intenzionalmente alcune di queste – vuoi perché difficilmente applicabili alla categoria in esame, vuoi perché un loro puntuale approfondimento non potrebbe essere svolto in questa sede per ovvie ragioni –, ai fini della valutazione circa il riconoscimento del permesso da ultimo menzionato anche ai “migranti ambientali” sarà preso in esame l'art. 19, co. 1.1 nella parte in cui pone in capo agli Stati il divieto di respingimento di coloro i quali, da un eventuale rimpatrio, potrebbero subire trattamenti inumani o degradanti.

### 3. Principio di non respingimento e divieto di trattamenti inumani o degradanti.

A tal riguardo, importanti insegnamenti possono essere tratti dalla nota decisione *Ioane Teitiota v. New Zealand*, adottata dal Comitato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani il 7 gennaio 2020<sup>111</sup>.

Il pregio di tale pronuncia<sup>112</sup> risiede in almeno tre aspetti: conferma l'esistenza di un rapporto diretto tra pericolo di degradazione ambientale e migrazioni forzate; riafferma che le violazioni degli articoli 6 e 7 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici<sup>113</sup> causate dal cambiamento climatico possono comportare l'attivazione dell'obbligo di non-*refoulement* in capo agli Stati riceventi i migranti “ambientali”<sup>114</sup>; di conseguenza, configura la possibilità per questi ultimi di beneficiare della protezione complementare prevista dalla normativa internazionale in materia di diritti umani<sup>115</sup>.

Il caso ha riguardato un cittadino delle isole Kiribati, situate nell'oceano Pacifico centrale, il quale, dopo che la sua richiesta di protezione internazionale avanzata dinanzi alle Corti Neo-Zelandesi veniva rigettata in tutti i gradi di giudizio, decideva di adire il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani<sup>116</sup>. In particolare, nonostante il Tribunale neozelandese non avesse escluso la possibilità che “environmental degradation could create pathways into the Refugee Convention or protected person jurisdiction”<sup>117</sup>, quest'ultimo concludeva che non vi fosse un

---

111 Comitato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, *Ioane Teitiota v New Zealand*, 7 gennaio 2020.

112 Che in dottrina è stata definita una “landmark determination” (MCADAM, J. “Protecting people displaced by the impacts of climate change: the UN human rights committee and the principle of non refoulement”, *American Journal of International Law*, 2020, vol. 114, p. 709).

113 Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *Patto internazionale sui diritti civili e politici*, Ris. 2200A (XXI) del 16 dicembre 1966.

114 Comitato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, *Ioane Teitiota v New Zealand*, cit., par. 9.11.

115 SCISSA, C.: “The principle of non-refoulement and environmental migration: a legal analysis of regional protection instruments”, *Diritto immigrazione e cittadinanza*, 2022, num. 3, p. 7.

116 In particolare, lamentava che “by removing him to Kiribati, New Zealand violated his right to life under the Covenant. Sea level rise in Kiribati has resulted in the scarcity of habitable space, which has in turn caused violent land disputes that endanger the author's life, and environmental degradation, including saltwater contamination of the freshwater supply”.

117 Comitato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, *Ioane Teitiota v New Zealand*, cit., par. 2.2.

rischio sostanziale che i diritti tutelati dagli articoli 6 e 7 del Patto<sup>118</sup> potessero essere violati a seguito del rimpatrio del signor Teitiota<sup>119</sup>. Alle stesse conclusioni perverrà anche il Comitato delle Nazioni Unite, ritenendo che la doglianza del ricorrente “did not properly assess the risk inherent in his removal”.

Al di là dell'esito che ha avuto il caso menzionato – in relazione al quale si rimanda ad altri contributi per un più puntuale approfondimento della vicenda<sup>120</sup> –, ci si concentrerà adesso sulla più generale questione circa la possibilità che il principio di non refoulement possa costituire un efficace strumento di tutela per quei migranti il cui rimpatrio non appaia sicuro per via delle disastrose condizioni ambientali in cui versa il loro Paese di origine. Tale principio, come noto, vieta il respingimento, l'espulsione e l'estradizione dello straniero verso territori in cui la sua vita o la sua libertà possano essere in pericolo ovvero ove rischi di essere sottoposto a tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti<sup>121</sup>. Esso, dunque, opera su due “fronti” differenti<sup>122</sup>, entrambi strettamente collegati al rispetto dei diritti umani. Infatti, in un'ottica teleologica che considera la tutela della persona umana quale stella polare della legislazione in materia, il divieto di refoulement è stato consacrato, “in funzione ancillare rispetto al divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti”<sup>123</sup>, all'interno di diversi trattati internazionali sui diritti umani e riconosciuto come immanente – anche se non espressamente contemplato – in altri<sup>124</sup>.

118 L'art. 6 del Patto tutela il diritto alla vita; l'art. 7, che invece assume rilevanza sin da subito per il presente scritto, dispone che “Nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico”.

119 Par. 2.9 della decisione.

120 Si veda, ad esempio, SOMMARIO, E.: “When climate change and human rights meet: a brief comment on the UN Human Rights Committee’s Teitiota Decision”, *Questions of international law*, 2021, vol. 77, pp. 51 ss.; CASTIGLIONE, M.: “La decisione del Comitato ONU dei diritti umani nel caso Teitiota c. Nuova Zelanda. Dal divieto di respingimento dei migranti ambientali al riconoscimento della categoria dei rifugiati ambientali?”, *Adim Blog*, 2020.

121 Nell'ambito della sterminata letteratura che ha interessato il principio di non-refoulement, preme segnalare CASKEY, C.: “Non-Refoulement and Environmental Degradation: Examining the Entry Points and Improving Access to Protection”, *Global migration research papers series*, 2020, vol. 26, p.1 ss.; GIUFFRÈ, M.: “Esternalizzazione delle frontiere e non-refoulement: accesso al territorio e alla procedura di asilo alla luce della sentenza n. 22917/2019”, *Questione giustizia*, 2020, num. 1, pp. 190 ss.; KESHEN, S., LAZICKAS, S.: “Non-refoulement: a human rights perspective on environmental migration from small island developing states”, *Journal of International Affairs*, 2022, vol. 74, pp. 21 ss.

122 Per un verso, “funge da surrogato del diritto d'asilo costituzionale, prevenendo forme di persecuzione legate a caratteristiche personali dello straniero protetto”; per altro verso, con riferimento ai diritti dell'uomo, “serve a prevenire un danno irreparabile alla vita, alle libertà primarie e all'integrità fisica dello straniero in quanto tale, ed è, quindi, strumentale alla tutela effettiva e diffusa di un nocciolo duro di diritti umani inviolabili, riconosciuti a livello internazionale”: così, testualmente, SAVINO, M., VITIELLO, D.: “Non respingimento”, in AA.VV., *Dizionario dei diritti degli stranieri* (a cura di C. PANZERA, A. RAUTI), Editoriale scientifica, Napoli, 2020, p. 469.

123 Ivi, 474. Ci si riferisce ad Assemblée Generale delle Nazioni Unite, *Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti*, Ris. 39/46 del 10 dicembre 1984 (art. 3, §1); Organizzazione degli Stati Americani, *Convenzione americana sui diritti umani*, 22 novembre 1969 (art. 22 §8).

124 Assemblée Generale delle Nazioni Unite, *Patto internazionale sui diritti civili e politici*, cit. (art. 7); Consiglio D'Europa, *Convenzione Europea dei diritti dell'uomo*, 4 novembre 1950.

In realtà, per comprendere l'effettiva ampiezza del divieto, occorre vagliare la portata che ad esso è stata riconosciuta dalle Corti sovranazionali e, più in particolare, per ciò che concerne il presente scritto, l'interpretazione che di esso ne ha offerto la Corte Europea dei Diritti Umani.

I giudici di Strasburgo, a partire dalla sentenza *Soering c. Regno Unito*<sup>125</sup>, giungono a ricavare una funzione preventiva del divieto di respingimento proprio dal divieto di tortura e maltrattamenti, "del quale mira a rafforzare l'effettività attraverso le frontiere"<sup>126</sup>. Ciò in quanto, per non incorrere nella violazione dell'art. 3 Cedu, gli Stati sono tenuti al rispetto tanto di obblighi negativi – che intimano l'astensione da comportamenti attivi – quanto di obblighi positivi, che impongono loro, più in generale, di proteggere lo straniero dai pericoli scaturenti dalla sua possibile esposizione agli eventi negativi dedotti nella disposizione menzionata, anche ad opera di terzi<sup>127</sup>. Sulla possibilità di annoverare, tra questi pericoli, anche quelli riconducibili agli effetti del cambiamento climatico e alla degradazione ambientale, peraltro, non vi è uniformità di vedute e, anzi, la tematica pare essere governata da un generale scetticismo.

Nell'ambito della giurisprudenza della Corte Edu, è possibile ricavare tre principali approcci nei confronti del divieto di respingimento, utilizzati a seconda della tipologia di pericoli in cui lo straniero sarebbe potuto incorrere se rimpatriato.

Il primo è il caso in cui lo Stato di destinazione possa infliggere all'individuo un danno diretto ed intenzionale, come nella menzionata causa *Soering c. Regno Unito*<sup>128</sup>. In tale ipotesi, il divieto di allontanamento posto in capo agli Stati è assoluto. Sebbene autorevole dottrina ritenga che debba considerarsi "unlikely that this category of cases will assist claimants resisting expulsion in the context of a climate change-related natural disaster"<sup>129</sup>, in realtà potrebbe osservarsi che,

125 C. Edu, 7 luglio 1989, *Soering c. Regno Unito*, ric. n. 14038/88, nell'ambito della quale la Corte riteneva "contraria all'art. 3 l'estradizione da uno Stato parte della CEDU (il Regno Unito) di un cittadino tedesco accusato di un reato punito nello Stato terzo richiedente (gli Stati Uniti) con la pena di morte. L'estradizione avrebbe, invero, esposto il ricorrente al rischio di permanenza prolungata nel c.d. "corridoio della morte", condizione qualificata come trattamento inumano e degradante" (SAVINO, M., VITIELLO, D.: "Non respingimento", cit., p. 477).

126 *Ibidem*.

127 In questo senso, dunque, gli stati non possono trasferire lo straniero fuori dalla propria giurisdizione e verso altri Paesi che pongono in essere i comportamenti vietati dall'art. 3 della Convenzione, senza peraltro che rilevi se si tratti di atti di tortura o di trattamenti inumani o degradanti (cfr. C. Edu, 10 aprile 2012, *Babar Hamad e altri c. Regno Unito*, § 171-172; C. Edu, 28 febbraio 2008, *Saadi c. Italia*, ric. n. 37201/06). In tema di obblighi positivi e, in particolare, in merito alla loro capacità "di offrire una prevenzione e, in caso di violazione, una repressione del comportamento vietato ai sensi dell'art. 3", si veda GORI, A.: "Articolo 3 Cedu – Trattamenti inumani e degradanti, la giurisprudenza della Corte e il suo impatto sul diritto dei detenuti", *ADIR-L'altro diritto*, 2015.

128 Ma le statuizioni contenute in tale pronuncia sono state in seguito ulteriormente rafforzate, ad esempio con le sentenze C. Edu, 15 novembre 1996, *Chahal c. Regno Unito*, ric. n. 22414/93 e C. Edu, 28 febbraio 2008, *Saadi c. Italia*, cit.

129 SCOTT, M.: "Natural disasters, climate change and non-refoulement: what scope for resisting expulsion under articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights?", *International Journal of Refugee Law*, 2014, vol. 26, pp. 411 ss.

quantomeno nelle (poche) ipotesi in cui si accertasse che a seguito del disastro ambientale il Paese di origine dello straniero stia intervenendo per soccorrere una determinata parte del territorio lasciando deliberatamente sprovviste di aiuto le restanti zone (dalle quali lo straniero/ricorrente proviene), un margine per l'applicazione dell'art. 3 Cedu – e forse, ancor prima, per la configurazione dello status di rifugiato<sup>130</sup> – sembra poter residuare<sup>131</sup>.

Il secondo approccio ha interessato le ipotesi in cui lo Stato ove verrebbe eventualmente rimpatriato il soggetto non possa essere considerato responsabile della causazione del pericolo per quest'ultimo, dal momento che i fattori di rischio sarebbero da ravvisarsi in eventi puramente ed esclusivamente naturali. In presenza di siffatte ipotesi, l'operatività del divieto di respingimento, secondo la Corte, è subordinata al ricorrere di requisiti più stringenti, quali l'eccezionalità della situazione e la sussistenza di "compelling humanitarian considerations"<sup>132</sup>. È facile comprendere, dunque, che, anche se in astratto un ricorso finalizzato ad ottenere l'applicazione del principio di *non refoulement* per ragioni legate ai disastri ambientali potrebbe trovare accoglimento, in concreto "the circumstances would have to be very exceptional, involving extreme deprivation without relief"<sup>133</sup>.

Infine, il terzo approccio<sup>134</sup> è stato adoperato nei casi in cui la responsabilità della crisi umanitaria che affligge lo Stato di rimpatrio sia da imputare – in maniera predominante – a soggetti statali (o non statali), come accertato nell'ambito del

130 Qualora le condotte dello Stato di provenienza del soggetto ammontassero a una "persecuzione" per come intesa dalla Convenzione di Ginevra.

131 Diversi infatti sarebbero i diritti umani che potenzialmente potrebbero venir lesi dal rimpatrio, tra cui il diritto alla non discriminazione, il diritto alla vita privata, il diritto all'abitazione.

132 C. Edu, 2 maggio 1997, D. c. United Kingdom, ric. n. 30240/96, par. 54: "However, in the very exceptional circumstances of this case and given the compelling humanitarian considerations at stake, it must be concluded that the implementation of the decision to remove the applicant would be a violation of Article 3". La soglia di rilevanza definita nella sentenza menzionata è stata nuovamente utilizzata dalla Corte nella sentenza C. Edu, 27 maggio 2008, N. c. Regno Unito, ric. n. 26565/05, par. 42. In tale pronuncia, peraltro, nell'ambito delle opinioni dissenzienti dei giudici Tulkens, Bonello and Spielmann, viene contestata la posizione della Corte (par. 44) in base alla quale "the Convention is essentially directed at the protection of civil and political rights", dal momento che così facendo si ignorerebbe – o quantomeno si porrebbe in secondo piano – "the social dimension of the integrated approach adopted by the Court" in altri casi sottoposti al suo giudizio (C. Edu, 9 ottobre 1979, Airey c. Irlanda, ric. n. 6289/73; C. Edu, 23 giugno 2015, Sidabras et al. c. Lituania, ric. n. 50421/08 e 56213/08). In quest'ottica, la violazione dell'art. 3 Cedu da parte di uno Stato membro potrebbe verificarsi anche nelle ipotesi in cui all'allontanamento dello straniero consegua un danno per lo stesso ai propri diritti socio-economici piuttosto che civili e politici.

133 SCOTT, M.: "Natural disasters, climate change and non-refoulement", cit., p. 412. Anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha assunto un approccio sovrapponibile a quello descritto, ritenendo che, sebbene non possa negarsi una connessione tra i divieti di cui all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (corrispondente, nel contenuto, all'art. 3 della Cedu) e la dignità umana di cui all'art. 1 della Carta, per potersi configurare una violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti occorrerà superare una soglia di gravità particolarmente alta, ravvisabile "in a situation of extreme material poverty that does not allow him [lo straniero] to meet his most basic needs [...] that [...] puts him in a state of degradation incompatible with human dignity". In questo senso, C. Giust. UE, 19 marzo 2019, Abubacarr Jawo c. Bundesrepublik Deutschland, C-163/17, par. 92, disponibile all'indirizzo <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62017CJ0163>.

134 Cd. "predominate cause".

giudizio Sufi & Elmi c. Regno Unito<sup>135</sup>. Infatti, anche se nel caso menzionato l'evento che contribuisce a cagionare il degrado ambientale (segnatamente la siccità) è di tipo naturale, non può negarsi che la crisi "is predominantly due to the direct and indirect actions of the parties to the conflict"<sup>136</sup>. Mutando dunque, rispetto al secondo approccio citato, l'origine del danno (non più esclusivamente naturale ma in parte da imputare ad agenti, statali e non), è parimenti necessario che muti, abbassandosi, la soglia di gravità del pericolo richiesta affinché il divieto di non refoulement operi, cosicché "the 'very exceptional' threshold test should not be applied"<sup>137</sup>. In simili circostanze, la valutazione circa la possibile violazione dell'art. 3 Cedu dovrebbe fondarsi sull'analisi di alcuni fattori, al verificarsi dei quali<sup>138</sup> il rimpatrio risulterebbe precluso<sup>139</sup>.

La Corte, comunque, si affretta a specificare che nel caso in esame, se le terribili condizioni del Paese destinatario del rimpatrio (Somalia) fossero state riconducibili esclusivamente a fenomeni naturali, il test elaborato in N. c. Regno Unito<sup>140</sup> sarebbe stato più corretto da adoperare. Sebbene sia stata messa in discussione la bontà di una simile conclusione<sup>141</sup>, ad avviso dello scrivente potrebbe già offrirsi una risposta a tali dubbi, muovendo proprio dalla giurisprudenza menzionata e, in particolare, dalla sentenza D. c. Regno Unito. In tale pronuncia la Corte, in considerazione dell'importanza fondamentale dell'Art. 3 Cedu, si riserva una sufficiente flessibilità nell'estendere l'applicazione della menzionata disposizione anche ad altri contesti, financo quelli in cui non risulti possibile ricondurre la fonte del rischio – nè direttamente né indirettamente – alla responsabilità delle autorità pubbliche di quel Paese<sup>142</sup>.

135 C. Edu, 28 giugno 2011, Sufi & Elmi c. Regno Unito, ric. n. 8319/07, che applica i principi contenuti in C. Edu, 21 gennaio 2001, M.S.S. c. Belgio, ric. n. 30696/09, par. 252-263.

136 Ivi, par. 282.

137 SCOTT, M.: "Natural disasters, climate change and non-refoulement", cit., p. 413. Si potrebbe dunque affermare che tale modello recepisca alcune peculiarità proprie degli altri due approcci, identificandosi come una soluzione di "compromesso" fra gli stessi.

138 Anche se non appare chiaro se, ai fini dell'applicazione di tale diversa soglia di gravità in giudizio, sia necessario che tali elementi coesistano o sia sufficiente che il ricorrente sia in grado, alternativamente, di "point to a risk of ill-treatment on return, or whether return to circumstances where she is unable to cater for her basic needs and there is no prospect of her situation improving within a reasonable time frame would suffice" (Ivi, 414).

139 C. Edu, 28 giugno 2011, Sufi & Elmi c. Regno Unito, cit., § 283: i) l'impossibilità del ricorrente di provvedere ai propri bisogni di vita essenziali, quali il cibo, l'igiene e l'alloggio; ii) la vulnerabilità del soggetto ai maltrattamenti; iii) la prospettiva che la situazione di pericolo non migliorerà in un lasso di tempo ragionevole.

140 Vedi *supra*, nt. 143.

141 PARISCIANI, E.: "Migranti in fuga da situazioni di conflitto e violenza indiscriminata e Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo: il caso Sufi e Elmi", 25 gennaio 2013: "tale affermazione non può che suscitare dubbi. Condizioni di vita insostenibili sarebbero da considerarsi meno *inumane* e *degradanti* perché provocate da eventi naturali e non da mano d'uomo? Questa domanda diventa certamente un nodo gordiano nel momento in cui i cosiddetti *rifugiati climatici* stanno diventando una vera e propria emergenza".

142 C. Edu, 2 maggio 1997, D. c. United Kingdom, cit., § 49.

A) segue): *possibili scenari di tutela – la teoria della causa predominante.*

In ogni caso, se il ricorrente riesce a dimostrare in giudizio il coinvolgimento dello/degli Stato/i nella causazione dell'evento pericoloso, l'applicazione del terzo approccio da parte della Corte risulta più agevole. Dimostrazione che, peraltro, nel caso di disastri ambientali, non risulta affatto facile: ricondurre eziologicamente la verifica di eventi ambientali disastrosi al cambiamento climatico di origine antropica costituisce uno degli ostacoli più complicati da aggirare, come già anticipato in questo scritto e come testimoniato anche nell'ambito del dilagante contenzioso climatico<sup>143</sup>. Ciò però non significa che un simile onere probatorio sia impossibile da raggiungere.

In particolare, al fine di ottenere l'applicazione del terzo approccio da parte della Corte – con una conseguente più bassa soglia di gravità del pericolo necessaria per permettere al divieto di non refolement di entrare in gioco anche per i migranti ambientali – occorrerebbe seguire un preciso *iter*, che potrebbe così riassumersi: i) dimostrare che gli Stati del mondo (o quantomeno alcuni di essi<sup>144</sup>) emettono ogni anno nell'atmosfera una copiosa quantità di gas-serra; ii) dimostrare che tali emissioni antropogeniche influiscono negativamente sul cambiamento climatico; iii) dimostrare che il cambiamento climatico così verificatosi (tanto nella forma dei sudden-onset natural events quanto degli slow-onset events) costituisce la "causa predominante" del pericolo che impedisce il rimpatrio ex art. 3 Cedu.

In tal modo, pertanto, dalla fonte indiretta e predominante del pericolo (le emissioni dei gas-serra da parte degli Stati) deriverebbe la condizione ostativa al rimpatrio (ossia il deterioramento ambientale nel Paese verso il quale dovrebbe essere indirizzato lo straniero), rispettandosi così i criteri necessari per l'adozione del terzo approccio descritto<sup>145</sup>.

Con riferimento al primo e al secondo aspetto, strettamente collegati tra loro, una siffatta dimostrazione non sembra eccessivamente complicata per il ricorrente. Basterebbe infatti menzionare il sesto rapporto di valutazione sul cambiamento climatico dell'IPCC<sup>146</sup> per appurare come la comunità scientifica mondiale

143 Sul punto, vedasi, tra gli altri, GIORDANO, A.: "Climate change e strumenti di tutela. Verso la public interest litigation?", *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 2020, num. 6, pp. 763 ss; GUARNA ASSANTI, E.: "Il ruolo innovativo del contenzioso climatico tra legittimazione ad agire e separazione dei poteri dello Stato. Riflessioni a partire dal caso Urgenda", *Federalismi.it*, 2021, vol. 17, pp. 66 ss; DEL CORONA, L.: "Brevi considerazioni in tema di contenzioso climatico alla luce della recente sentenza del Tribunal Administratif de Paris sull' «affaire du siècle»", *Rivista Gruppo di Pisa*, 2021, num. 1, pp. 327 ss.

144 Vedi *infra*, nt. 154.

145 SCOTT, M.: "Natural disasters, climate change and non-refoulement", cit., p. 420: "In light of the precedent set by the Court in Sufi & Elmi, the Type 3 qualifying test requires: i) Direct and indirect actions of state and/or non-state actors ii) Which are seen as being the predominate cause of a humanitarian crisis".

146 Pare opportuno rammentare che i rapporti dell'IPCC vengono approvati, in sessione plenaria, con la partecipazione dei Governi di 195 (attualmente) Stati del mondo.

uniformemente ritenga che l'attività umana – e, segnatamente, l'emissione di gas serra – abbia inequivocabilmente causato il cambiamento climatico<sup>147</sup>.

Qualche problema in più potrebbe porsi in relazione alla dimostrazione del terzo passaggio, ossia accertare che dal cambiamento climatico deriva la causa predominante del pericolo, cioè gli eventi naturali disastrosi che innescherebbero l'operatività del divieto di respingimento. In realtà, oltre agli studi sul tema di cui si è già dato conto<sup>148</sup>, deve darsi atto dello sviluppo di un differente metodo scientifico<sup>149</sup> che mira ad analizzare quali sarebbero state le probabilità di verifica di un determinato evento/disastro nel caso in cui non vi fosse stato il cambiamento climatico antropico<sup>150</sup>. La conclusione su cui sembra si converga è quella in base alla quale, in assenza del surriscaldamento globale, “many recent events would have occurred in a different way – or would not have occurred at all”<sup>151</sup>.

B) (segue): *possibili scenari di tutela – la teoria dell'approccio sui generis*<sup>152</sup>.

Oltre alla ricostruzione sin qui offerta, il principio di non refoulement a tutela dei migranti ambientali potrebbe entrare in gioco anche attraverso un differente meccanismo; un meccanismo fondato su di un'equa e bilanciata ripartizione delle

147 IPCC, *Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, a cura di H. LEE e J. ROMERO, IPCC, Geneva, Switzerland, 2023, pp. 6 ss.

148 Vedi *supra*, nt. 106.

149 SCOTT, M.: “Natural disasters, climate change and non-refoulement”, cit., p. 422, richiama lo studio sulla straordinaria ondata di calore che nel 2011 colpì il Texas e l'Oklahoma condotto da HANSEN, J., SATO, M., RUEDY, R.: “Perception of Climate Change, Proceedings of the National Academy of Sciences”, 29 marzo 2012.

150 In realtà, per chi ha familiarità con il diritto penale, simili riflessioni non dovrebbero apparire poi così tanto innovative; al contrario, sembrano riecheggiare il ragionamento che ha sorretto la motivazione di una tra le più importanti sentenze che le Sezioni Unite penali sono state chiamate a redigere. Ci si riferisce alla notissima sentenza “Franzese” (Cass. pen., sez. un., 10 luglio 2002, n. 30328, Franzese). In base a tale pronuncia, infatti, il criterio di accertamento del nesso causale non può essere basato soltanto sulle leggi dotate di un coefficiente di probabilità vicino alla certezza, ma a tal fine possono assumere rilevanza dirimente anche “generalizzazioni causali sorrette da gradi di probabilità anche molto inferiori, quando le stesse risultino attagliarsi al caso concreto in virtù dell'esclusione dell'interferenza di decorsi causali alternativi”. In questo senso, assume rilievo la cd. probabilità logica, la quale “individua la probabilità della ricorrenza della legge statistica nel caso concreto”. Così, nel caso del cambiamento climatico, potrebbe ritenersi che sono le emissioni antropogeniche ad aver comportato un così repentino e considerevole riscaldamento globale proprio perché i “decorsi causali alternativi” testimoniano che il clima globale, in assenza dell'attività umana, sarebbe ancora influenzato da fattori naturali come le variazioni dell'orbita terrestre, le eruzioni vulcaniche, le oscillazioni oceaniche e altre forze naturali, le quali, seppur avrebbero contribuito a rendere le temperature terrestri “dinamiche” nel tempo, non avrebbero di certo portato la quantità di CO<sub>2</sub> presente in atmosfera al doppio rispetto ai minimi degli ultimi 700 mila anni (410-415 parti per milione rispetto a 200-180 parti per milione). Si legge in un recente studio effettuato dall'Università di Padova che “eliminando i cambiamenti intervenuti in tutti i fattori naturali noti, i cambiamenti del clima non sarebbero stati significativamente diversi da quelli che si sono verificati. In particolare non sarebbe stato alterato l'aumento della temperatura, soprattutto nei tre ultimi decenni. Al contrario, eliminando i fattori antropici e, in particolare, le emissioni antropiche di gas serra i cambiamenti del clima non si sarebbero verificati. La temperatura non sarebbe significativamente aumentata. Soprattutto negli ultimi due decenni” (GRECO, P., MASSARIOLO, A.: “I modelli di previsione del clima”, 18 luglio 2019).

151 World Meteorological Organization (WMO), *The Global Climate 2001-2010: A Decade of Weather Extremes – Summary Report*, 3 luglio 2013, disponibile all'indirizzo <[http://library.wmo.int/pmb\\_ged/wmo\\_1119\\_en.pdf](http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1119_en.pdf)>.

152 Lo definisce così SCOTT, M.: “Natural disasters, climate change and non-refoulement”, cit., p. 419 ss.

responsabilità di coloro che hanno contribuito (e contribuiscono tutt'ora) al peggioramento del clima globale. Tale tesi prende le mosse da un assunto di fondo: non tutte le nazioni del mondo hanno inciso in egual misura sul cambiamento climatico in atto<sup>153</sup>. Anzi, sono proprio gli Stati più sviluppati – quelli, tra l'altro, verso i quali i migranti ambientali fuggono – ad aver le maggiori responsabilità al riguardo<sup>154</sup>. Una simile circostanza potrebbe allora porsi alla base di una nuova interpretazione della Corte Edu, – appunto *sui generis* – distinta da quelle caratterizzanti i tre approcci sopra delineati. Un'interpretazione che abbassi la soglia dei requisiti richiesti affinché il divieto di refoulement in capo a questo gruppo di Stati operi anche a tutela dei migranti ambientali; e ciò proprio in virtù di un'obbligazione (certamente morale ma anche giuridica, in funzione riparatoria) gravante sui primi nei confronti dei secondi per i danni indiretti causati al clima e, di riflesso, all'ambiente di provenienza di questi ultimi. A riprova della bontà di una siffatta ricostruzione soccorre lo stesso ragionamento svolto dalla Corte nel caso N contro Regno Unito, ma “turned on its head in this connection”<sup>155</sup>; al § 44 la Corte dà per sottointesa all'interno della Convenzione la ricerca di un giusto bilanciamento tra gli interessi generali perseguiti dalla comunità e il rispetto dei diritti fondamentali dei singoli. In virtù di tale ponderazione potrebbe allora argomentarsi che, nella determinazione della soglia di operatività del divieto di refoulement, dovrebbe tenersi conto del contributo dello Stato ospitante all'esacerbarsi della condizione climatica mondiale e dei conseguenti danni causati nei Paesi di provenienza dei migranti ambientali. Attraverso tale consapevolezza, infatti, apparirebbe equo, giusto, rendere meno stringenti i requisiti per il funzionamento del divieto di respingimento nei confronti di quest'ultima categoria di soggetti da parte quantomeno di quegli Stati indicati nel II Allegato alla Convenzione quadro sui cambiamenti climatici.

## V. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.

Le riflessioni sin qui svolte permettono di comprendere come il quadro concernente la tutela giuridica dei migranti ambientali risulti non ancora precisamente definito, tanto nei suoi contorni quanto nel suo effettivo contenuto. Peraltro, i tentativi di estendere – nell'attesa di una formulazione di una normativa

---

153 Non essendo possibile soffermarsi oltre su tale ampio tema, ci si limiterà a rimandare all'interessante contributo di WEIJERS, D., ENG, D., DAS, R.: “Sharing the responsibility of dealing with climate change: interpreting the principle of common but differentiated responsibilities”, in AA.VV.: *Public Policy – Why ethics matters* (a cura di J. BOSTON, A. BRADSTOCK, D. ENG), Anu Press, 2011, p. 141, che si interroga sui vari principi (polluter pays; beneficiary pays; ability to pay principle) potenzialmente in grado di offrire spunti validi per l'implementazione di politiche giuste e favorevoli in tema.

154 Tra questi certamente rientrano gli Stati indicati nel secondo allegato alla Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1992, fra i quali vi è anche l'Italia. In particolare, nel terzo considerando della Convenzione si trova la conferma che “the largest share of historical and current global emissions of greenhouse gases has originated in developed countries”.

155 SCOTT, M.: “Natural disasters, climate change and non-refoulement”, cit., p. 420.

più dettagliata – anche a questi soggetti le forme di protezione previste per i migranti “classici” non sembrano poi così pretestuosi.

Per un verso, l’operatività dell’istituto della protezione temporanea anche nei confronti di tale categoria – al ricorrere dei requisiti necessari per la sua attivazione (cfr *supra*, par. III) – non sembra astrattamente preclusa e, anzi, potrebbe costituire una risposta efficace, quantomeno nel “breve” periodo, per le esigenze di tali individui. Per altro verso, la protezione complementare, in particolare nella forma tanto del permesso per calamità quanto di quello per protezione speciale, può rappresentare un mezzo in grado di offrire una tutela sufficiente anche ai migranti ambientali. Più precisamente quello per ultimo menzionato, arricchito dai principi sviluppati a livello eurounitario, appare essere lo strumento che meglio si attaglia a interpretazioni idonee a ricomprendere nel suo spettro applicativo anche coloro che fuggano da situazioni ambientali insostenibili.

Affinchè simili scenari si verifichino, un ruolo di primo piano deve essere ancora una volta rivestito dalla giurisprudenza, tanto nazionale quanto sovranazionale (in quest’ultimo caso con particolare riguardo alla definizione e portata dei concetti di cui all’art. 3 Cedu – vedi *supra*, par. IV.3). Questa è chiamata ad analizzare in maniera approfondita e attenta le situazioni ambientali concrete, i correlati pericoli che i richiedenti protezione lamentano verificarsi nel proprio Paese di origine nonché il grado di vulnerabilità di tali luoghi e persone (cfr *supra*, par. I.2)<sup>156</sup>, così da garantire la forma di tutela più giusta per le esigenze prospettate dal migrante, in un’ottica di massima tutela della persona umana e dei suoi diritti inviolabili. In fin dei conti, è questo il fine ultimo e “sottinteso” che il diritto ha (anche se, in alcuni casi, purtroppo occorre usare il condizionale e dire “dovrebbe avere”).

---

<sup>156</sup> Cfr. BRAMBILLA, A.: “Migrazioni indotte da cause ambientali: quale tutela nell’ambito dell’ordinamento giuridico europeo e nazionale?”, *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 2017, num. 2, p. 26: “Solo una piena ed adeguata indagine sul contesto di provenienza del migrante, anche attraverso una raccolta attenta delle informazioni relative ai Paesi d’origine, e un’analisi puntuale delle ragioni per cui lo stesso è stato costretto ad abbandonare il proprio Paese, esercitando in modo corretto il dovere di cooperazione istruttoria, possono consentire di riconoscere il carattere forzato di una migrazione e di concedere alla persona la giusta protezione”.

## BIBLIOGRAFIA

AA.VV.: *Climate change and displacement: multidisciplinary perspectives* (a cura di J. McADAM), Hart Publishing, 2010.

AA.VV.: *Development, Environment and Migration. Analysis of Linkages and Consequences* (a cura di R. STOJANOVIC, J. NOVASK), Palacky University, Olomouc, 2008.

AA.VV.: *Diritti oltre la frontiera. Migrazioni, politiche di accoglienza e integrazione* (a cura di F. BIONDI DAL MONTE, E. ROSSI), Pisa University Press, Pisa, 2020.

AA.VV.: *Diritto internazionale e valori umani* (a cura di A. Di Blase, G. Bartolini, M. Sossai), Romatre-press, Roma, 2019.

AA.VV., *Dizionario dei diritti degli stranieri* (a cura di C. PANZERA, A. RAUTI), Editoriale scientifica, Napoli, 2020.

AA.VV.: *Environmental Refugees*, UNEP, Nairobi, 1985.

AA.VV.: *EU responses to the large-scale refugee displacement from Ukraine* (a cura di S. CARRERA, M. INELI-CIGER), European University Institute (EUI), Fiesole, 2023.

AA.VV.: *Global Refugees. Problems and Solutions* (a cura di A. ZOLBERG, P.M. BENDA BERGHAHN), Berghahn, New York, 2001.

AA.VV.: *Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the Impacts of Global Warming of 1.5°C above Pre- Industrial Levels and Related Global Greenhouse Gas Emission Pathways, in the Context of Strengthening the Global Response to the Threat of Climate Change* (a cura di V. MASSON-DELMOTTE, P. ZHAI, H. O. PORTNER et al.), IPCC, Ginevra.

AA.VV.: *Immigrazione, protezione internazionale e misure penali. Commento al decreto legge n. 130/2020* (a cura di M. GIOVANNETTI, N. ZORZELLA), Pacini Giuridica, Pisa, 2021.

AA.VV.: *Lineamenti di diritto internazionale ed europeo delle migrazioni* (a cura di A. M. CALAMIA, M. GESTRI, M. DI FILIPPO et al.), Cedam, Vicenza, 2021.

AA.VV.: *Managing Water Resources under Climate Uncertainty. Springer Water* (a cura di S. SHRESTHA, A. ANAL P. SALAM, M. VAN DER VALK), Springer, 2014.

AA.VV.: *Max Planck Yearbook of United Nations Law* (a cura di R. WOLFRUM), Brill Nijhoff, 2016.

AA.VV.: *Public Policy – Why ethics matters* (a cura di J. BOSTON, A. BRADSTOCK, D. ENG), Anu Press, 2011.

AA.VV.: *Working Group I, Contribution to the sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* (a cura di V. MASSON-DELMOTTE, P. ZHAI et al.), IPCC, Svizzera, 2021.

ABRAM, N. J., MCGREGOR, H. V., TIERNEY, J. E. (et al): "Early onset industrial-era warming across the oceans and continents", *Nature*, 2016, vol. 536.

ACIERNO, M.: "La protezione umanitaria nel sistema dei diritti umani", *Questione giustizia*, 2018, num. 2.

ALBERTARI, G., PRINCIPE, E.: "The relevance of perceptions over temporariness of emergency and crafted 'Migrant' identities in the European response to migration originating from conflict situations. The case of Ukraine", *Peace Human Rights Government*, 2023, num. 7.

BALDASSARRE, A.: "Diritti inviolabili", in AA.VV.: *Enciclopedia giuridica*, XI, Treccani, Roma, 1989.

BANINI, N.: *Rifugiati ambientali. I cambiamenti climatici come causa delle migrazioni*, Tesi di Dottorato di Ricerca, Università Luiss, 2020.

BENVENUTI, M. "Il dito e la luna. La protezione delle esigenze di carattere umanitario degli stranieri prima e dopo il decreto Salvini", *Diritto immigrazione e cittadinanza*, 2019, num. 1.

BETTS, A.: "State fragility, refugee status and "survival migration", *Forced Migration Review*, 2013, vol. 43.

BONETTI, P.: "La protezione speciale dello straniero in caso di disastro ambientale che mette in pericolo una vita dignitosa", *Rivista trimestrale di diritto penale ambientale*, 2021, num. 2.

BRAGATO, P. L.: "Evidence of the climate control of strong seismicity in the Italian Apennines through groundwater recharge", *Frontier in Earth Sciences*, 2022, num. 10.

BRAMBILLA, A.: "Migrazioni indotte da cause ambientali: quale tutela nell'ambito dell'ordinamento giuridico europeo e nazionale?", *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 2017, num. 2.

BROWN, MCGRATH, STOKES, *Worldwatch Paper 5, Twenty-two Dimension of the Population Problem*, Worldwatch Institute, Washington DC, 1976.

BUSSOLATI, M.: "La Terra palla di neve", *Focus.it*, 8 gennaio 2003.

CALZOLAIO, V.: *Ecoprofughi. Migrazioni forzate di ieri, di oggi, di domani*, NDA Press, 2010.

CANDELA, S.: "Le condizioni di vulnerabilità ambientale tra i «seri motivi di carattere umanitario» in relazione al permesso di soggiorno: prospettive giuridiche della figura dell'eco-migrante (nota a Tribunale di L'Aquila, Ordinanza del 18 febbraio 2018, n. R.G. 1522/17)", *Amministrativamente*, 2019, num. 2.

CANZIAN, N.: "La non retroattività dell'abrogazione della protezione umanitaria", *Osservatorio costituzionale*, 2020, num. 2.

CARBONE, A.: "La nuova protezione speciale dello straniero ai sensi del d.l. 130/2020: eredità della vecchia protezione umanitaria?", 2 novembre 2020.

CASKEY, C.: "Non-Refoulement and Environmental Degradation: Examining the Entry Points and Improving Access to Protection", *Global migration research papers series*, 2020, vol. 26.

CASTIGLIONE, M.: "La decisione del Comitato ONU dei diritti umani nel caso Teitiota c. Nuova Zelanda. Dal divieto di respingimento dei migranti ambientali al riconoscimento della categoria dei rifugiati ambientali?", *Adim Blog*, 2020.

CASTIGLIONE, M.: *La problematica ricostruzione di un regime di protezione internazionale per i migranti ambientali*, Tesi di dottorato di ricerca, Università di Pisa, 2018.

CASTRONUOVO, E., "Il permesso di soggiorno per motivi umanitari dopo la sentenza della Corte di cassazione n. 4455/2018", *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 2018, num. 3.

CONTI, G.: "La protezione umanitaria e il nuovo Sistema di accoglienza e integrazione nel d.l. n. 130/2020", *federalismi.it*, 2020, vol. 35.

CORSI, C.: "Il decreto legge n. 130/2020 tra continuità e cambiamento. Cenni introduttivi sui profili dell'immigrazione e dell'asilo", in *Forum Quaderni costituzionali*, 2021, num. 1.

CRUTZEN, P. J., STOERMER, E. F.: "The 'Anthropocene'", *IGBP Newsletter*, 2000, vol. 41.

DEL CORONA, L.: "Brevi considerazioni in tema di contenzioso climatico alla luce della recente sentenza del Tribunal Administratif de Paris sull' «affaire du siècle»", *Rivista Gruppo di Pisa*, 2021, num. 1

DI FLORIO, A.: "Dalla protezione umanitaria alla protezione complementare: cos'è cambiato?" in *Questione giustizia*, 24/03/2023.

FAMIGLIETTI, G.: "Il richiedente protezione davanti ai suoi "giudici", Giappichelli, Torino, 2021.

FAVILLI, C.: "La protezione umanitaria per motivi di integrazione sociale. Prime riflessioni a margine della sentenza della Corte di cassazione n. 4455/2018", *Questione giustizia*, 14 marzo 2018.

FERRAGINA, E., QUAGLIAROTTI, D. A. L.: "Flux Migratores et Environment: Les migrants de l'environnement en Méditerranée", *Revue Tiers Monde*, 2014, vol. 218.

FITZPATRICK, J.: "Temporary protection of refugees: elements of a formalized regime", *American Journal of International Law*, 2000, vol. 94.

FORD, J. D., BERRANG-FORD, L., KING, M. et al.: "Vulnerability of Aboriginal health systems in Canada to climate change", *Global Environmental Change*, 2010, vol. 20.

GARLICK, M., MICHAL, I.: "Human mobility, rights and international protection: responding to the climate crisis", *Forced Migration Review*, 2022, vol. 69.

GENÇ, H. D., ÖNER, N. A. S.: "Why not activated? The Temporary Protection Directive and the mystery of temporary protection in the European Union", *International Journal of Political Science & Urban Studies*, 2019, vol. 3.

GHERSI, R. F.: "Il diritto di asilo in Italia e in Europa", *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 2011, num. 4.

GIACOMELLI, E.: *Panicocene. Narrazioni su cambiamenti climatici, regimi di mobilità e migrazioni ambientali*, FrancoAngeli, Milano, 2023.

GIORDANO, A.: "Climate change e strumenti di tutela. Verso la public interest litigation?", *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 2020, num. 6.

GLUNS, D., WESSELS, J.: "Waste of paper or useful tool? The potential of the Temporary Protection Directive in the current refugee crisis", *Refugee Survey Quarterly*, 2017, vol. 36.

GORI, A.: "Articolo 3 Cedu – Trattamenti inumani e degradanti, la giurisprudenza della Corte e il suo impatto sul diritto dei detenuti", *ADIR-L'altro diritto*, 2015.

GRECEQUET, M., DEWAARD, J., HELLMAN, J.J., ABEL, G. J.: "Climate vulnerability and human migration in global perspective", *Sustainability*, 2017, num. 9.

GRECO, P., MASSARIOLO, A.: "I modelli di previsione del clima", 18 luglio 2019.

GUARNA ASSANTI, E.: "Il ruolo innovativo del contenzioso climatico tra legittimazione ad agire e separazione dei poteri dello Stato. Riflessioni a partire dal caso Urgenda", *Federalismi.it*, 2021, vol. 17.

GUGLIELMO, V., "Così il riscaldamento globale rende sempre più intense le tempeste tropicali", *LaRepubblica*, 22 novembre 2022.

HANSEN, J., SATO, M., RUEDY, R.: "Perception of Climate Change, Proceedings of the National Academy of Sciences", 29 marzo 2012.

HIDALGO, N. A.: "The concept of 'Mass Influx of Displaced Persons' in the European Directive establishing the Temporary Protection System", *European Journal of migration and law*, 2005, num. 7.

KERBER, K., "The temporary protection Directive", *European Journal of Migration Law*, 2002, num. 4.

KESHEN, S., LAZICKAS, S.: "Non-refoulement: a human rights perspective on environmental migration from small island developing states", *Journal of International Affairs*, 2022, vol. 74.

KOSSIN, J.P., KNAPP, K. R., OLANDER, T. L. et al.: "Global increase in major tropical cyclone exceedance probability over the past four decades", *Earth and Planetary Science Letters*, 2020, vol. 117.

LANNI, A.: *Esistono i "rifugiati climatici"?* in UNHCR.

LEPORE, M. L., FANIZZI, F.: "La protezione umanitaria ancora al vaglio delle Sezioni Unite", *Questione giustizia*, 17 maggio 2021.

MALIK, S. M., AWAN, H., KHAN, N.: "Mapping vulnerability to climate change and its repercussions on human health in Pakistan", *Globalization and health*, 2012, num. 8.

MANGANO, F. "L'interpettazione dei giudici nella disciplina dei permessi di soggiorno per motivi umanitari", *Questione giustizia*, 19 dicembre 2019.

MANNING, S. W., KOCIK, C., LORENTZEN, B., SPARKS, J. P. "Severe multi-year drought coincident with Hittite collapse around 1198-1196 bc", *Nature*, 2023, Vol. 614.

MCADAM, J. "Protecting people displaced by the impacts of climate change: the UN human rights committee and the principle of non refoulement", *American Journal of International Law*, 2020, vol. 114.

MCGUIRE, B.: *Waking the Giant: How a changing climate triggers earthquakes, tsunamis, and volcanoes*, OUP Oxford, 2013.

MCLEMAN, R. A., HUNTER, L.M.: "Migration in the context of vulnerability and adaptation to climate change: insights from analogues", *Wiley Interdisciplinary Review Climate Change*, 2010, num. 1.

MONTESQUIEU, C.L.: *De l'Esprit des lois*, L. XI c. VI.

MYERS, N. *Esodo ambientale. Popoli in fuga da terre difficili*, Edizioni Ambiente, 1999.

NASER, M. M.: "Climate Change, Environmental Degradation, and Migration: A Complex Nexus", *36 William & Mary Environmental Law and Policy Review*, 2012, num. 36.

NERI, L.: "Si fa presto a dire speciale", *Diritto immigrazione e cittadinanza*, 2022, num. 3.

NESPOR, S.: "I rifugiati ambientali", *Federalismi.it*, 21 febbraio 2007.

O'KEEFE, P., WESTGATE, K., WISNER, B.: "Taking the naturalness out of natural disasters", *Nature*, 1976, vol. 260.

PADULA, C.: "Quale sorte per il permesso di soggiorno umanitario dopo il dl 113/2018?", *Questione giustizia*, 21 novembre 2018.

PAN, E.: "Reimagining the climate migration paradigm: bridging conceptual barriers to climate migration responses", *Environmental Law*, 2020, vol. 50.

PARISCIANI, E.: "Migranti in fuga da situazioni di conflitto e violenza indiscriminata e Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo: il caso Sufi e Elmi", 25 gennaio 2013.

PEERS, S., MORENO-LAX, V., GARLICK, M. et al. (a cura di), *EU Immigration and Asylum Law*.

PERLINGIERI, P.: *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Jovene, Napoli, 1972.

PERRINI, F.: "Il riconoscimento della protezione umanitaria in caso di disastri ambientali nel recente orientamento della Corte di cassazione", *Ordine internazionale e diritti umani*, 2021, num. 2.

PIGUET, E.: "Climate change and forced migration", *New Issues in Refugees Research*, 2008, num. 153.

QUAGLIAROTTI, D. A.L.: "Processo di desertificazione e profughi ambientali nei paesi del bacino del Mediterraneo", in *CNR Ismed*, 2011.

RAMIREZ, I. J., BRIONES, F.: "Understanding the El Niño Costero of 2017: the definition problem and challenges of climate forecasting and disaster responses", *International Journal Disaster Risk Science*, 2017, num. 8.

RICCI, L.: "Quando il cambiamento climatico cancella la storia", *IlSole24ore*, 10/02/2023.

RIDDE, V., BENMARHANIA, T., BONNET, E. et al.: "Climate change, migration and health systems resilience: Need for interdisciplinary research", *Taylor & Francis F1000Research*, 2022, num. 8.

ROSSI, E.: "Novità in tema di permessi di soggiorno e protezione speciale nel d.l. n. 130 del 2020", *Forum Quaderni costituzionali*, 2021, vol. 1.

RUGGERI, A.: "Cittadini, immigrati e migranti, alla prova della solidarietà", *Diritto, immigrazione. e cittadinanza.*, 2019, num. 2.

SARAGOSA, A.: "Così i cambiamenti climatici hanno cambiato anche la storia", *Ilvenerdì*, 13 maggio 2022.

SCISSA, C.: "La protezione temporanea per le persone in fuga dall'Ucraina in Ue e in Italia: alcuni profili critici", *Questione Giustizia*, 2022, num. 1.

SCISSA, C.: "La protezione per calamità: una breve ricostruzione dal 1996 ad oggi", *Forum quaderni costituzionali.*, 2021, num. 1.

SCISSA, C.: "The principle of non-refoulement and environmental migration: a legal analysis of regional protection instruments", *Diritto immigrazione e cittadinanza*, 2022, num. 3.

SCOTT, M.: "Finding agency in adversity: Applying the refugee convention in the context of disasters and climate change", *Refugee Survey Quarterly*, 2016, vol. 35.

SCOTT, M.: "Natural disasters, climate change and non-refoulement: what scope for resisting expulsion under articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights?", *International Journal of Refugee Law*, 2014, vol. 26.

SKORDAS, A.: "The Temporary Protection Directive", art. 2, MN.

SOMMARIO, E.: "When climate change and human rights meet: a brief comment on the UN Human Rights Committee's Teitiota Decision", *Questions of international law*, 2021, vol. 77.

STEFFEN, R., STEFFEN, H., WEISS, R. et al.: "Early Holocene Greenland-ice mass loss likely triggered earthquakes and tsunamis", *Earth and Planetary Science Letters*, 2020, vol. 546.

STEVANATO, A.: "I migranti ambientali nel decreto-legge n. 20 del 2023. Che cosa resta della loro protezione?", *Corti supreme e salute*, 2023, num. 2.

SURACE, A.: "Il rispetto della vita familiare alla luce dell'art. 8 della Convenzione europea," *Adir – l'altro diritto*, 2006.

THYM, D.: "Temporary protection for Ukrainians: the unexpected renaissance of 'free choice'", *eumigrationlawblog.eu*.

TOMATIS, A.: "Cambiamenti climatici e migrazioni: prospettive di tutela a livello internazionale, europeo e italiano", Tesi di Laurea, Università degli Studi di Firenze, 2020.

TRAVAGLINO, G.: "La protezione umanitaria tra passato e futuro", *Diritto immigrazione e cittadinanza*, 2022, num. 1.

TÜRKÖZÜ, D.: "Two sides of the same coin: temporary protection as a practical but unsettled concept", *Die Friedens-Warte*, 2017-2019, vol. 92.

VAN DER GEEST, K., VAN DEN BERG, R.: "Slow-onset events: a review of the evidence from the IPCC Special Reports on Land, Oceans and Cryosphere", *Current Opinion in Environmental Sustainability* 2021, 2021 num. 50.

WHITE, G.: *Climate change and migration: security and borders in a warming world*, Oxford University Press, 2011.

WYMAN, K.M.: "Responses to climate migration", *Harvard environmental law review*, 2013, num. 37.

XHANARI, E., SPANDRIO, T.: "Brevi considerazioni sui profili problematici delle nuove disposizioni normative di cui al D.L. 113/2018", *dirittifondamentali*, 2018, num. 2.

ZELDIN-O'NEILL, S.: "It's a crisis, not a change": the six Guardian language changes on climate matters", 16 ottobre 2019.

ZETTER, R.: "Mutamento ambientale e spostamento di popolazioni: i nuovi rifugiati?", in *Focus sulle migrazioni. Tre convegni del Gruppo GUE/INGL*, 2015, Milano.

ZORZELLA, N.: "La nuova protezione speciale introdotta dal D.L. 130/2022. Tra principio di flessibilità, resistenze amministrative e problematiche applicative", *Diritto immigrazione e cittadinanza*, 2021, num. 2.

ZORZELLA, N.: "La protezione umanitaria nel sistema giuridico italiano", *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 2018, num. 1.